

DECRETO 7 MARZO 2023, CONCERNENTE IL MANUALE OPERATIVO INERENTE ALLA GESTIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI (SISTEMA I&R).

Testo consolidato dell'allegato al DM 07 marzo 2023 (DM), con le modifiche apportate dal decreto 27 gennaio 2025.

Nel testo sono riportate le integrazioni e le eliminazioni apportate al DM 07.03.2023 (*GURI n. 113 del 16.05.2023*) dal decreto 27.01.2025 (*GURI n. 63 del 17.03.2025*).

Si precisa che il testo è un semplice strumento di documentazione e lavoro senza alcun effetto giuridico, realizzato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Il Ministero della salute non assume alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni di riferimento giuridico sono esclusivamente quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1

MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R

Sommario

Sommario

INTRODUZIONE.....	5
1. GESTIONE E ALIMENTAZIONE DELLA BDN E DI SINRSA.....	6
1.1 Deleghe ad operare in BDN.....	6
1.1.1 Subdelega per documento di accompagnamento.....	7
1.2 Servizi web della BDN	7
1.3 Consultazione del sistema informativo	8
2. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI E DEGLI STABILIMENTI.....	8
2.1 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori	8
2.1.1 Procedura di registrazione	8
2.1.2 Trasportatori di animali vivi.....	11
2.1.3 Operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame oltre che altri animali senza uno stabilimento (commercianti)	11
2.2 Riconoscimento	12
2.2.1 Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute	12
2.3 REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI E DEGLI STABILIMENTI.....	13
2.4 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	15
2.4.1 Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati.....	24
3. TRACCIABILITÀ DI BOVINI, EQUINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, CERVIDI E CAMELIDI.....	25
3.1 Mezzi di identificazione.....	25

3.2 Modalità di assegnazione dei mezzi e dei codici di identificazione	26
3.3 Tracciabilità delle singole specie	28
3.3.1. Tracciabilità dei bovini.....	28
3.3.1.1 Documento di identificazione individuale dei bovini movimentati verso altri Stati .	30
3.3.2 Tracciabilità degli ovini e dei caprini	31
3.3.3. Tracciabilità degli equini.....	32
3.3.4 Tracciabilità dei suini	32
3.3.5 Tracciabilità di camelidi, cervidi e renne	35
4. GESTIONE DEL SISTEMA I&R DI ALCUNE SPECIE	36
4.1 Pollame e volatili in cattività	36
4.2 Lagomorfi	37
4.3 Apicoltura	38
4.4 Acquacoltura.....	39
5. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IN BDN	40
5.1 Movimenti verso e da pascolo	43
6. REGISTRAZIONE DELLE MORTI IN STABILIMENTO E DELLE MACELLAZIONI AL MACELLO.....	44
6.1 Registrazione delle morti in stabilimento.....	44
6.2 Registrazione delle macellazioni.....	45
7. CONTROLLI VETERINARI SUL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE	46
7.1 Controlli in stabilimento	46
7.2 Controlli al macello sul sistema I&R	47
8. ESECUZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI	48
9. PERIODO DI ADEGUAMENTO	49
SCHEDA 1.....	50
SCHEDA 2	52

Acronimi, definizioni usate nel presente decreto e qualche principio ai fine della gestione del sistema I&R

VOCE	SPIEGAZIONE
regolamento	regolamento (UE) 2016/429
sistema I&R	Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali, corrispondente all'anagrafe dell'ordinamento nazionale precedente al regolamento
d.lgs. I&R	decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, inerente al sistema I&R, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a); b); g); h); i); p), della legge n.53 del 2021
BDN	Banca Dati Nazionale del sistema I&R italiano
DGSAF	Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ministero della salute
CSN	Centro Servizi Nazionale, istituito con decreto del Ministero della Sanità 2 marzo 2001 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
vetinfo	Portale internet https://www.vetinfo.it in cui è presente BDN ed altri Sistemi Informativi nazionali di Sanità Veterinaria
SIMAN	Sistema Informativo Notifica Malattie Animali
SINVSA	Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti che contiene le anagrafiche dei trasportatori di animali vivi e di altri soggetti compresi nel sistema I&R
ASL	Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Autorità competente	definita dal decreto legislativo n. 27 del 2021 e dal d.lgs. I&R
ICA	Informazioni sulla Catena Alimentare
COVEPI	Centro di Referenza Nazionale per l'epidemiologia Veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (sede presso IZS Abruzzo e Molise)
SINTESIS	Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni – sistema stabilimenti
TRACES	TRAdE Control and Expert System - piattaforma informatica per importazioni, esportazioni e scambi
SUAP	Sportello Unico delle Attività Produttive
SINAC	Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
OO.PP.	Organismi Pagatori
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
documento di accompagnamento	Documento previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, corrispondente al “modello 4” dell'ordinamento precedente all'applicazione del d.lgs. I&R
Bovino	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi <i>Bison</i> , <i>Bos</i> (compresi i sottogeneri <i>Bos</i> , <i>Bibos</i> , <i>Novibos</i> e <i>Poephagus</i>) e <i>Bubalus</i> (compreso il sottogenere <i>Anoa</i>) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 19)
Ovino	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere <i>Ovis</i> nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 20)

Caprino	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere <i>Capra</i> nonché derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 21)
Suino	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Suidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 22)
Camelide	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Camelidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 31)
Cervide	Un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia <i>Cervidae</i> , figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 32)
Pollame	I volatili detenuti (ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, articolo 4, punto 9) per: a) la produzione di i) carne; ii) uova per il consumo; iii) altri prodotti; b) il ripopolamento di selvaggina da penna; c) la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere precedenti. In tale definizione, ai fini del presente manuale, sono inclusi i volatili delle seguenti specie allevati per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti: 1. galline e polli da carne; 2. Tacchini; 3. Faraone; 4. Oche; 5. Anatre; 6. Quaglie; 7. Piccioni; 8. Fagiani; 9. Pernici; 10. Ratiti
Volatili in cattività	I volatili diversi dal pollame, di cui all' articolo 4, punto 10), del regolamento (UE) 2016/429, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita. In tale definizione, ai fini del presente manuale, sono inclusi gli avicoli di specie diverse dal pollame.
Equino	Un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere <i>Equus</i> (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, articolo 2, punto 24) e regolamento di esecuzione (UE) 963/2021, articolo 2, punto 1).
Equino registrato ex articolo 2, punto 5 lett. a) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963	Equino di razza pura, della specie <i>Equus caballus</i> o <i>Equus asinus</i> , iscritto o idoneo ad essere iscritto in libro genealogico a cura dei competenti enti selezionatori
Equino registrato ex articolo 2, punto 5) lett. b) regolamento di esecuzione (UE) 2021/963	Equino della specie <i>Equus caballus</i> registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»), incluso il cavallo atleta di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, art. 2, comma 1, lettera g).
Equino non registrato	Qualsiasi equino non incluso nella definizione di “equino registrato”
DPA	Destinato alla Produzione di Alimenti
NDPA	Non Destinato alla Produzione di Alimenti

Filiera produttiva	Sistema produttivo integrato che comprende una o più Aziende agroalimentari della produzione primaria in cui i soggetti interagiscono in base a contratto stipulato volontariamente tra le parti. Ai fini della gestione della BDN, il ruolo/profilo di filiera produttiva della produzione primaria è assegnata ad un referente individuato dalla filiera stessa
Partita di animali	Gli animali presenti nello stesso documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, articolo 3, paragrafo 37)
Allevamento amatoriale	Allevamento di animali da compagnia definito all'art. 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
Commerciante di ungulati	Operatore privo di stabilimento, registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che effettua operazioni di raccolta di ungulati per la loro compravendita. Gli animali oggetto della loro attività devono: 1. provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali; 2. essere destinati alle movimentazioni con operazioni di scarico esclusivamente in stabilimenti o in macelli sul territorio nazionale
Commerciante di pollame	Operatore registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che effettua operazioni di raccolta di pollame finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale del pollame. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra quelle disponibili in BDN.
Commerciante di altri animali (conigli, lepri, api)	Operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere degli animali. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali e d essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra Commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e Commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore)

INTRODUZIONE

Il presente manuale individua le procedure operative per la gestione del sistema I&R delle diverse tipologie di attività e di specie animali.

Nel presente manuale i richiami al d.lgs. I&R e a determinati articoli, se non diversamente specificato, si intendono fatti al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Le informazioni per la gestione del sistema I&R, complete di schede, modulistica e istruzioni per l'uso degli applicativi web, sono disponibili nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo accessibile dalla rete internet.

Le attività degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. I&R sono disciplinate, oltre che dal presente manuale, anche da ulteriori disposizioni emanate ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. I&R e dai criteri definiti dalla normativa vigente sul benessere animale.

1. GESTIONE E ALIMENTAZIONE DELLA BDN E DI SINVSA

La BDN e il SINVSA sono i principali sistemi informativi di vetinfo per il governo del sistema I&R nazionale. La loro gestione tecnica è affidata al CSN.

L'accesso a tali sistemi è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di vetinfo ed è garantito a tutti i soggetti, di età superiore ai 18 anni, che ne hanno diritto. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e le funzionalità proprie del ruolo/profilo ad esso assegnato.

Le operazioni di inserimento ed aggiornamento dei dati sono consentite agli utenti che ne hanno diritto previo l'utilizzo esclusivo di metodi di autenticazione conformi alla normativa vigente e previsti dal CAD. Le procedure per richiedere un account sono disponibili su vetinfo.

Per ciascuna tipologia di utente è attribuito un determinato ruolo/profilo operativo di accesso a cui sono associate specifiche funzionalità nei diversi applicativi per la gestione dei dati.

Nei territori in cui è ufficiale il bilinguismo, nei tempi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, e previa collaborazione delle Autorità coinvolte col CSN per le necessarie traduzioni, è garantito l'utilizzo in BDN delle due lingue ufficiali per la gestione e l'alimentazione di BDN e SINVSA.

1.1 Deleghe ad operare in BDN

L'operatore e il responsabile del macello operano in BDN per gli adempimenti previsti dal d.lgs. I&R direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il delegato è qualsiasi persona fisica o giuridica formalmente delegata dall'operatore. La persona giuridica opera in vetinfo attraverso persone fisiche che la rappresentano.

In base a specifica regolamentazione regionale, e qualora abbia accettato la delega, anche la ASL può essere delegata dall'operatore. In questi casi, prima di accettare formalmente la delega, la ASL accerta di avere risorse in numero adeguato a garantire tale attività. La valutazione della capacità operativa della ASL è correlata alla tipologia di servizi richiesti dall'operatore e alla necessità di assolvere alle attività prioritarie di sua competenza per il controllo ufficiale.

Il delegante (operatore o responsabile del macello) comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi per consentirne la registrazione in BDN. Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal d.lgs. I&R e dal presente manuale. Il conferimento della delega deve essere documentabile e avvenire nel rispetto della pertinente normativa. Tale conferimento formale deve precedere la registrazione della delega in BDN.

Il soggetto delegato registra l'acquisizione della delega per ogni attività o macello, utilizzando le specifiche funzioni dell'applicativo web, secondo l'operatività descritta nei manuali utente disponibili nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo.

La delega per ciascuna attività o macello è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività o macello.

Gli utenti possono operare in BDN in base alla configurazione del proprio account solo per le attività e i macelli di cui sono operatori o delegati.

Per consentire la variazione del delegato di un'attività o macello, è necessario registrare la revoca della delega precedente, operazione che può essere effettuata dal delegato revocato, dal delegante (operatore o responsabile del macello) o dalla ASL. Salvo diverso accordo tra le parti, prima di registrare la revoca in BDN, il delegato che ha disdetto il contratto di delega garantisce 15 giorni di preavviso all'operatore.

Le deleghe sono storicizzate e le registrazioni sono visualizzabili dalle ASL.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare in BDN per la registrazione degli eventi sugli stabilimenti di competenza utilizzando la funzione che gli consente di acquisire la delega di ufficio su un determinato stabilimento per motivi sanitari in qualsiasi momento. Concluse le operazioni d'ufficio necessarie, la ASL riassegna o meno in BDN la delega al precedente soggetto delegato.

1.1.1 Subdelega per documento di accompagnamento

L'operatore può individuare un soggetto diverso dal delegato di cui al punto precedente per la sola compilazione del documento di accompagnamento.

1.2 Servizi web della BDN

La BDN e il SINVSA costituiscono la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori, dei trasportatori e degli animali.

Fermo restando la necessità degli utenti di garantirne l'alimentazione in tempo reale e con il previsto livello di qualità e sicurezza dei dati, il sistema informativo consente l'interoperabilità con sistemi informativi esterni attraverso meccanismi di cooperazione applicativa basata su web services (*da ora w.s.*) operanti in base a protocolli sicuri (https, SSL, TLS). L'utilizzo di tali w.s. è possibile solo previa autenticazione e autorizzazione, da richiedere con le modalità definite dal CSN e disponibili in apposita sezione di vetinfo.

Di seguito si riportano le regole generali per l'utilizzo dei soli w.s. della BDN e di SINVSA L'uso dei w.s. è riservato ai seguenti utenti.

1. Autorità competenti di cui all'art. 4 comma 1, lettere g) e h), del d.lgs. I&R- Servizi veterinari degli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome e delle ASL – A tali Autorità è possibile l'accesso ad un insieme predefinito di w.s., sia per l'interrogazione di dati di dettaglio e sia per lo scarico di pacchetti di dati. Per modalità di cooperazione diverse da quelle predefinite, è necessaria la valutazione tecnica delle eventuali richieste e l'autorizzazione della DGSAF.

In base alla documentazione tecnica dei w.s., disponibile in apposita sezione di vetinfo, resta garantita l'interoperabilità tra i sistemi informativi locali e regionali inerenti ad attività istituzionali.

Le regioni e province autonome già dotate di un polo applicativo regionale (BDR) al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. I&R, e che scelgono di alimentare la BDN in cooperazione applicativa con i propri sistemi, sono totalmente responsabili dell'alimentazione in tempo reale della BDN ed hanno l'obbligo: di garantire l'identificazione certa dell'utente che, attraverso i propri sistemi operativi, alimenta la BDN e di conservare e rendere disponibile tale informazione per i tempi stabiliti dalla norma. L'adozione della cooperazione applicativa mediante i w.s. per l'alimentazione della BDN da parte di una regione o provincia autonoma

deve essere esclusiva, ovvero non sono consentite modalità di alimentazione "miste" della BDN che prevedano sia l'interoperabilità con la BDR attraverso i w.s. e sia l'alimentazione da parte degli utenti attraverso il portale vetinfo.

2. Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate al punto 1, ossia gli assessorati all'Agricoltura delle regioni e province autonome, le Forze Armate e dell'Ordine, gli IZS e i Centri di Referenza Nazionali, AGEA ed altri OO.PP., i SUAP, gli Organismi competenti e altre Amministrazioni Pubbliche che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbiano necessità di utilizzare tale cooperazione e cui è attribuito specifico ruolo in BDN.

A tali Amministrazioni, previa approvazione di richiesta valutata dalla DGSAF in base a specifica regolamentazione definita dal CSN e disponibile in apposita sezione di vetinfo, è garantita la possibilità di accedere ad un insieme predefinito di w.s., sia per l'interrogazione di dati di dettaglio e sia per lo scarico di pacchetti di dati della BDN. Ad AGEA ed altri OO.PP. sono riservati degli specifici w.s. definiti in base ad apposite convenzioni con il Ministero della salute. La documentazione tecnica dei w.s. dedicati ad AGEA ed altri OO.PP. è disponibile in apposita sezione di vetinfo.

3. Altri soggetti autorizzati, ai sensi di specifica regolamentazione ministeriale, ad implementare sistemi gestionali per i vari responsabili dell'alimentazione della BDN, quali allevatori, associazioni, veterinari. A tali soggetti (tipicamente software house private), se autorizzati dalla DGSAF, è consentito l'utilizzo di w.s. di lettura e scrittura limitatamente ad alcune specifiche funzionalità definite dal CSN, tra le quali la prenotazione del documento di accompagnamento. I sistemi gestionali dei soggetti richiedenti devono garantire l'identificazione certa dell'utente che attraverso di essi

utilizza le funzionalità di alimentazione della BDN. A tal fine, i sistemi gestionali devono acquisire un token di sessione per l'utente che accede, con autenticazione forte, al "central authentication service" di vetinfo (CAS), per consentire alla BDN l'identificazione dell'utente e la verifica delle autorizzazioni alle operazioni richieste in base al profilo/ruolo assegnato. La documentazione tecnica per consentire tali implementazioni, nonché l'elenco completo delle funzionalità disponibili, definite in accordo con il Ministero della salute, saranno consultabili in apposita sezione di vetinfo.

Alle Filiere produttive, associazioni e consorzi di allevamenti e macelli è consentito, previa autorizzazione ministeriale, l'utilizzo di w.s., limitatamente:

- agli stabilimenti e macelli associati per cui l'operatore o responsabile del macello ha rilasciato specifica e formale autorizzazione ad operare in BDN;
- ad alcune funzionalità definite dal CSN, concordate con la DGSAF ed assegnate in modo esclusivo.

L'autorizzazione alle operazioni è verificata sulla base del profilo/ruolo assegnato al soggetto titolare delle credenziali di accesso.

Le filiere ed associazioni che utilizzano l'invocazione diretta dei w.s. sono totalmente responsabili dell'alimentazione in tempo reale della BDN e della qualità dei dati comunicati. L'elenco completo delle funzionalità disponibili per tali soggetti e la relativa documentazione, definiti in accordo con il Ministero della salute, sono disponibili in apposita sezione di vetinfo.

1.3 Consultazione del sistema informativo

È possibile l'accesso alle informazioni contenute nei sistemi informativi del sistema I&R ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione pubblicata sul portale internet del Ministero della salute e dalle norme per la tutela dei dati personali.

Tramite vetinfo, sezione "statistiche", il Ministero della salute garantisce la libera consultazione dei dati aggregati presenti in BDN, per ciascun territorio e per data, inerenti al numero di stabilimenti, di allevamenti, di animali e ad ulteriori informazioni sul sistema I&R. Tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione delle attività degli stabilimenti.

Ai soggetti autorizzati alla consultazione di dati di dettaglio presenti in BDN ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. I&R, il CSN fornirà i dati di competenza oppure, compatibilmente al nulla osta ministeriale e all'esistenza del ruolo applicativo corrispondente alla tipologia del richiedente, le credenziali di accesso in sola lettura ai dati degli stabilimenti ed attività oggetto di autorizzazione.

2. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI E DEGLI STABILIMENTI

2.1 Registrazione degli stabilimenti e degli operatori

2.1.1 Procedura di registrazione

1. L'operatore, prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite il SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento, ai sensi del DPR 2010/160 e del d.lgs. 222/2016.

Nei casi in cui l'operatore non coincide col proprietario degli animali, ossia con la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali, nella richiesta di registrazione devono essere indicati gli estremi di tale proprietario per l'inserimento in BDN. Questa modalità di registrazione riguarda anche i contratti di soccida, dove il soccidante corrisponde al proprietario degli animali e il soccidario all'operatore. In questa fase, l'obbligo di indicare il proprietario non si applica alle attività in cui sono ospitati equini ed animali da compagnia.

Nei casi in cui l'operatore o il proprietario degli animali sono società, nelle richieste deve essere indicato il legale rappresentante.

L'operatore è identificato univocamente dal codice fiscale, sia in caso di persona fisica, sia in caso di ditta individuale o collettiva; comunica anche, quando presente, la propria partita IVA. Per la

registrazione dei pascoli, la richiesta è fatta tramite SUAP competente sul territorio di pascolo dall'operatore almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pascolo. La richiesta deve riportare almeno: a) il/i titolare/i, ossia il proprietario o l'affittuario o il concessionario, che ha titolarità, anche stagionale, all'uso dei lotti pascolativi; b) il periodo di titolarità al pascolo; c) le particelle catastali interessate; d) le specie animali che possono essere detenute. Inoltre, alla richiesta sono allegati: a) la visura e l'estratto del foglio di mappa catastale del terreno; b) il contratto di uso (proprietà o affitto). Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, è consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti.

All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di allevamento con modalità "estensivo/all'aperto", la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguità verificata sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attività. La cooperazione applicativa è realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN.

2. Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, ne cura la trasmissione a tutti gli Enti interessati, ivi comprese le ASL competenti per territorio.
3. Nel caso non siano disponibili le funzionalità del SUAP, le regioni e province autonome possono stabilire altre modalità, garantendone la piena operatività, per le comunicazioni dell'operatore alle ASL, sia per l'inizio di attività e sia per l'aggiornamento delle informazioni delle attività.
4. Ricevuta la comunicazione dal SUAP, secondo le modalità descritte ai punti 2 e 3, al fine della registrazione dello stabilimento in BDN, la ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare. Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento, ad esclusione delle attività di apicoltura, la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta, oltre che le specifiche tecniche delle attrezzature presenti. Se necessario, la ASL richiede all'operatore di presentare ulteriori documenti. Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAP. In tali casi la ASL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, esegue un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASL può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.
5. Gli operatori di nuovi allevamenti familiari di conigli o pollame sono tenuti alla richiesta di attribuzione del numero di registrazione unico alle ASL, che li registra in BDN.
6. L'operatore di allevamenti amatoriali di animali da compagnia deve richiederne la registrazione nella sezione SINAC della BDN direttamente alla ASL competente.
7. L'operatore in tutti i casi è direttamente responsabile del rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per l'avvio e la prosecuzione delle attività previste dal d.lgs. I&R, incluse le eventuali acquisizioni di licenze particolari di cui alla normativa nazionale vigente. L'operatore non può introdurre animali e materiale germinale nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.
8. I referenti di comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane accedono alla BDN per visualizzare le informazioni relative agli stabilimenti presenti nel territorio di competenza e per verificare il rispetto delle norme da loro emanate, con applicazione di

provvedimenti in caso di mancato rispetto delle stesse, informandone le ASL competenti.

9. Non vi è obbligo di sopralluogo per la verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASL prima della registrazione, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 134/2022. Sono fatti salvi i casi in cui la ASL, o la regione competente, lo ritenga necessario. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che la ASL lo ritenga opportuno. La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali. L'operatore può stampare direttamente da BDN l'attestato di registrazione, con l'anagrafica dell'attività dello stabilimento riportante la data di registrazione e l'eventuale data di sospensione o cessazione attività.
10. Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa. Il codice aziendale è un codice alfanumerico riportante la sigla IT, il codice ISTAT del comune, la sigla della provincia e il numero progressivo costituito da 3 caratteri e attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso.
11. Per la registrazione delle attività nell'ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Per gli operatori senza struttura fissa, il numero di registrazione unico è attribuito alla sede legale dell'operatore.
Per le attività di apicoltura, poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, anche distanti tra loro, il codice aziendale è assegnato alla sede legale dell'apicoltore o alla residenza per gli apicoltori non professionisti.
Per le attività di pascolo vagante il codice aziendale ed il numero di registrazione unico sono attribuiti al luogo principale in cui sono presenti le strutture per l'eventuale ricovero transitorio di una parte degli animali. Se ad uno stesso operatore afferiscono più pascoli vaganti distinti, a ciascun pascolo è attribuito un distinto numero di registrazione unico.
12. Per i circhi itineranti e le esibizioni di animali il codice aziendale è assegnato alla sede legale dell'operatore, oppure al luogo di primo ingresso in Italia. Se ad uno stesso operatore afferiscono più circhi o esibizioni itineranti, a ciascun stabilimento è attribuito un distinto numero di registrazione unico.
13. Ciascuna attività indicata nella domanda di registrazione è identificata con un numero di registrazione unico, di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, generato dalla BDN ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520. Esso è composto da 14 caratteri alfanumerici costituiti dal codice aziendale seguito da 4 caratteri direttamente riferibili all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti.
14. La presenza di diversi proprietari degli animali con uno stesso operatore, a parità di numero di registrazione unico (*stesso codice aziendale, stessa specie animale e stesso operatore*), è gestita in BDN tramite apposita funzione che consente di visualizzare gli animali distinti per i diversi proprietari.
15. Per le attività che devono essere esclusive in uno stabilimento, come le stalle di transito, i centri di raccolta, gli stabilimenti a fini scientifici, i pascoli ed altri, è registrato un unico operatore. Per i pascoli, per ciascun lotto pascolativo è registrato in BDN un solo operatore responsabile degli animali di una determinata specie presente al pascolo in un determinato periodo (per ciascuna stagione di pascolo o per tutta la durata della concessione, a seconda dei casi). Per i lotti pascolativi su cui hanno titolo in "quota parte" più soggetti, in BDN è registrato un operatore e sono indicati gli altri titolari con indicazione della quota parte, ossia della percentuale di utilizzo del lotto pascolativo. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, di cui al paragrafo 1 del presente capitolo, su richiesta dell'operatore di pascolo con indirizzo "omogeneo", la ASL territorialmente competente può decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento "pascolo omogeneo" l'insieme di più particelle pascolo anche se non contigue purché presenti nello stesso Comune e purché i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal

fascicolo aziendale dello stesso operatore.

16. Ai fini della registrazione in BDN di un'attività, nella richiesta devono essere comunicati i dati dell'operatore, del proprietario degli animali e gli altri dati di cui al capitolo 2.3 nonché la tipologia di attività.
17. Contestualmente alla registrazione dello stabilimento in BDN, viene registrato anche il dettaglio delle tipologie di attività, descritte al capitolo 2.4.
18. Altre indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni nella BDN sono rese disponibili dal Ministero della salute in specifiche sezioni di vetinfo.

2.1.2 Trasportatori di animali vivi

1. Per i trasportatori, persone fisiche o giuridiche, l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. I&R, è assolto tramite SINVSA. A tal fine, la ASL competente sulla sede operativa del trasportatore inserisce in SINVSA le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) 1/2005 e delle relative disposizioni nazionali, entro 7 giorni dal rilascio di tale autorizzazione. Questa modalità e tempistica di registrazione riguarda anche i trasportatori che presentano autodichiarazione per attestare la propria registrazione come produttori primari ai sensi del regolamento (CE) 853/ 2004 o come trasportatore per conto proprio di equini.
2. Con l'inserimento in SINVSA dei trasportatori autorizzati, a ciascuna sede operativa è attribuito un Codice Univoco Nazionale (CUN). La registrazione di un'impresa di trasporto richiede l'inserimento dei dati del rappresentante legale, degli automezzi, delle previste autorizzazioni al trasporto di animali vivi e dei conducenti.
3. Il trasportatore comunica, con le modalità di cui al capitolo 2.1 e nei tempi previsti dal d.lgs. I&R, le eventuali modifiche delle informazioni registrate in SINVSA e la ASL registra l'eventuale sospensione o cessazione.
4. Il trasportatore inserisce le informazioni di sua competenza sul documento di accompagnamento informatizzato di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale.
5. I trasportatori di invertebrati non sono soggetti ad autorizzazione ed a registrare in SINVSA. Essi indicano nel documento di accompagnamento il tipo e la targa del mezzo impiegato per il trasferimento

2.1.3 Operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame oltre che altri animali senza uno stabilimento (commercianti)

1. Per assolvere all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R, conformemente a quanto previsto dagli articoli 90 e 93 del regolamento, il commerciante che effettua operazioni di raccolta di pollame e di ungulati detenuti oltre che di altri animali (conigli, lepri ed api), prima di iniziare la propria attività, presenta richiesta di registrazione con le modalità di cui al capitolo 2.1.1. Per le comunicazioni di eventuali modifiche delle informazioni registrate e della cessazione di attività, le modalità sono riportate al capitolo 2.2.1, con i tempi previsti dal d.lgs. I&R.
2. La ASL, conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, registra in vetinfo i dati anagrafici dell'operatore, oltre che le informazioni inerenti alle specie e alle categorie di animali oggetto della sua attività.
3. Il numero di registrazione unico è attribuito alla sede legale del commerciante. Il commerciante di pollame, e di altri animali (conigli, lepri ed api), senza sede fissa che detiene animali per più di 48 ore deve fare richiesta di variazione di attività in allevamento e rispettarne i requisiti di legge.
4. L'operatore di cui al punto 1, conformemente all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per ciascun animale (o partita) oggetto di compravendita rende disponibile alle Autorità competenti:
 - a) i documenti di accompagnamento informatizzati degli animali;
 - b) il numero unico dei centri di raccolta e delle stalle di transito da cui l'animale è eventualmente

- passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato;
- c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente dell'animale e la data dell'acquisto;
 - d) gli estremi del trasportatore e del mezzo di trasporto di carico o scarico degli animali.
5. Altre indicazioni tecniche di registrazione delle informazioni sono rese disponibili dal Ministero della salute nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo.

2.2 Riconoscimento

1. L'operatore, per le attività di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. I&R, può iniziare la propria attività solo se ha ottenuto il riconoscimento conformemente alle prescrizioni del regolamento e dei suoi atti delegati e di esecuzione. A tal fine deve comunicare, nei tempi e modi stabiliti, le previste informazioni, incluse quelle di cui agli articoli 96 e 180 del regolamento, tramite il SUAP di riferimento territoriale o, laddove i SUAP non fossero attivi, con le modalità stabilite dalla regione o provincia autonoma. Il SUAP o altro organismo individuato dalla regione o provincia autonoma, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche, ne cura la trasmissione agli Enti interessati, ivi comprese le ASL competenti per territorio.
 2. La ASL, effettuate con esito favorevole le verifiche di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. I&R, a conclusione del procedimento amministrativo di competenza del SUAP o di altro organismo individuato dalla regione o provincia autonoma, concede il riconoscimento, completo o condizionato, e registra/aggiorna in BDN l'attività con l'informazione riferita alla data del riconoscimento, al numero di riconoscimento unico e ad eventuali successive variazioni, quali modifiche, sospensioni e/o revoche.
 3. Le attività riconosciute sono identificate in BDN da un codice specifico di attività riconosciuta, generato da BDN e associato al numero di registrazione in BDN.
 4. Le modalità tecniche di inserimento delle informazioni nella BDN sono rese disponibili dal Ministero della salute nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo.
 5. L'operatore avvia la propria attività solo dopo che il riconoscimento è registrato in BDN e non può introdurre animali o materiale germinale nella propria attività sino all'acquisizione del numero di riconoscimento unico.
- Status di stabilimento confinato
6. L'operatore richiede alla ASL il riconoscimento dello status di stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, paragrafo 48, del regolamento.
 7. Il riconoscimento dello status di confinato per uno stabilimento già registrato è richiesto alla ASL territorialmente competente, ai sensi degli articoli 95 e 178 del regolamento, la quale rilascia il riconoscimento se sono rispettati dagli operatori gli obblighi e le prescrizioni indicati negli articoli 16 e 17 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e 9, 10, 25 del regolamento delegato (UE) 2020/691, oltre quelli che potranno essere predisposti da successivi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.
 8. Gli operatori degli stabilimenti confinati riconosciuti registrano in BDN le informazioni di cui all'articolo 32, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e articolo 25, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/691.
 9. Le movimentazioni di animali destinati a stabilimenti confinati devono avvenire a norma degli articoli 137 e 203 del regolamento, con idonea certificazione.
 10. L'attività di stabilimento confinato deve essere l'unica attività dello stabilimento, a cui non possono essere associate altre attività.

2.2.1 Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute

1. L'operatore comunica tramite SUAP, o tramite ASL nei casi di allevamenti familiari e negli altri casi previsti, le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni, con i tempi previsti all'art. 5, comma 5, lettera c), e all'art. 6, comma 5, lettera c) del d.lgs. I&R. Le comunicazioni dovute sono:

- A. Cambio dell'operatore: con la comunicazione del nuovo operatore, anche in caso di società che cambia denominazione pur conservando il medesimo codice fiscale, l'operatore "cedente" è assolto dall'obbligo di comunicazione di cessata attività.
- B. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese: per i pascoli, per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attività di apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente, che li inserisce in BDN. L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente in BDN, entro 7 giorni dall'evento, la cessazione dell'attività di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale. La sospensione temporanea dell'attività ha durata massima di 24 mesi. Oltre tale termine, se l'operatore non ha richiesto la riattivazione, l'attività sarà automaticamente chiusa in BDN.
- C. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei capi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale, variazione dell'orientamento produttivo e della modalità di allevamento). Per le attività registrate, ove previsto dalla normativa vigente di sanità e di benessere, l'ASL valuta la richiesta di modifica e rilascia o meno il nulla osta/autorizzazione. L'operatore presenta al SUAP la richiesta di aggiornamento della comunicazione iniziale. Per le attività con riconoscimento, in caso di modifiche significative, l'operatore deve presentare tramite SUAP la richiesta di approvazione del progetto di modifica. La ASL, effettuate con esito favorevole le verifiche di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. I&R, aggiorna il riconoscimento e lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza. In caso contrario è necessaria una nuova procedura per il riconoscimento.
2. Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAP, se non comportano l'aggiornamento di altre autorizzazioni:
- a) la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche, se il codice fiscale delle stesse non cambia;
 - b) la variazione del proprietario degli animali.
- Tali informazioni devono in ogni caso essere comunicate dall'operatore alla ASL entro 7 giorni dalla modifica per poter essere registrate in BDN.
3. Il SUAP trasmette le informazioni di cui al punto 1 alle Amministrazioni interessate, tra cui la ASL competente per territorio che registra l'informazione in BDN.

2.3 REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI E DEGLI STABILIMENTI

1. L'operatore deve comunicare, con le modalità di cui ai capitoli 2. 1 e 2.2, le seguenti tipologie di informazioni, ai fini delle verifiche e, se del caso, delle validazioni ASL:
- a) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo/sede legale dell'operatore e del proprietario degli animali, se diverso dall'operatore; nome e cognome, codice fiscale e indirizzo del rappresentante legale delle società registrate come operatori o proprietari degli animali; la partita IVA, quando prevista;
 - b) l'indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) dello stabilimento – la georeferenziazione è prevista "a poligono" (non puntiforme) per gli stabilimenti di molluschi e per i pascoli;
 - c) la denominazione dell'attività con le informazioni di contatto, ossia indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, telefono e, se disponibile, sito web dell'attività;
 - d) le specie e le categorie di animali o di uova da cova detenute nello stabilimento, individuate tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica disponibile in BDN;
 - e) la data di inizio dell'attività;

- f) dati catastali del terreno in cui è presente lo stabilimento;
 - g) la superficie destinata agli animali espressa in metri quadrati (per i pascoli in ettari);
 - h) la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'attività. Essa è inserita in BDN dalla ASL. Per l'acquacoltura tale valore corrisponde al numero approssimativo in tonnellate degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento distinguendo 3 classi: piccola (inferiore a 50 tonnellate); media (tra 51 e 200 tonnellate); grande (superiore a 200);
 - i) la tipologia di attività, individuata tra le opzioni elencate al capitolo 2.4 del presente manuale;
 - l) il carattere permanente oppure stagionale, ossia massimo 4 mesi/anno, o solo durante eventi specifici della detenzione nello stabilimento di animali o di uova da cova;
 - m) il veterinario responsabile dello stabilimento, quando previsto;
 - n) l'eventuale iscrizione a libri genealogici o iscrizione a programmi genetici degli animali detenuti;
 - o) l'orientamento prevalente dell'allevamento, scelto tra quelli presenti, a seconda delle specie animali, nella tabella di decodifica. Esso è inserito in BDN dalla ASL. Per alcune categorie/tipologie produttive può essere selezionato più di un orientamento (tramite la funzione "dettaglio attività"). Questa informazione non è prevista per gli allevamenti familiari;
 - p) la modalità prevalente di allevamento, scelta tra quelle presenti, a seconda delle specie animali e dell'orientamento produttivo, nella tabella di decodifica. Essa è inserita in BDN dalla ASL. Per alcune categorie/tipologie produttive può essere selezionata più di una modalità (tramite la funzione "dettaglio attività"). Questa informazione non è prevista per gli allevamenti familiari;
 - q) la data dell'eventuale cessazione o di sospensione temporanea dell'attività.
2. Per ciascuno stabilimento ed attività, le informazioni di cui la ASL garantisce, anche in base alle comunicazioni ricevute dall'operatore, l'inserimento e l'aggiornamento in BDN sono:
- a) il codice aziendale dello stabilimento o, nei casi previsti, del gruppo di stabilimenti di acquacoltura, assegnato dalla BDN;
 - b) il numero di registrazione o riconoscimento unico assegnato dalla BDN;
 - c) per le attività di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, il numero di registrazione unico assegnato all'attività, la data della registrazione o dell'eventuale sospensione o revoca;
 - d) per le attività di cui all'art. 6 del d.lgs. I&R, il numero di riconoscimento unico, la data del riconoscimento, completo o condizionato, e dell'eventuale sospensione o revoca;
 - e) nei casi previsti, il numero IMO di identificazione della nave di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/691;
 - f) le informazioni inerenti all'eventuale status di stabilimento confinato;
 - g) la data di registrazione in BDN;
 - h) la ASL e il distretto competenti;
 - i) lo stato/qualifica sanitaria previsti dalla specifica regolamentazione di Sanità animale e altre registrazioni sanitarie dello stabilimento;
 - l) le restrizioni eventualmente disposte dalla ASL sui movimenti degli animali, del materiale germinale o dei prodotti diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso.
 - m) l'orientamento prevalente dell'allevamento, su valutazione di quanto comunicato dall'operatore;
 - n) la modalità prevalente di allevamento, su valutazione di quanto comunicato dall'operatore;
 - o) la capacità strutturale su valutazione di quanto comunicato dall'operatore;
3. Il Ministero della salute pubblica nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo altre informazioni che possono essere registrate in BDN.

2.4 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Di seguito si riportano le descrizioni di alcune tipologie di attività, di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R.

1. **ALLEVAMENTO:** l'attività di un operatore che detiene uno o più animali della stessa specie o gruppo specie nelle strutture di uno stabilimento in cui il periodo di permanenza di ciascun animale è superiore ai 30 giorni dal loro ingresso. L'operatore che detiene animali per un periodo inferiore a 30 giorni deve fare richiesta di variazione attività in stalla di transito e rispettarne i requisiti di legge. Salvo invio al macello, le movimentazioni prima del trentesimo giorno di permanenza devono essere autorizzate dalla ASL competente sullo stabilimento.

Sono da registrare in BDN gli allevamenti delle seguenti specie o gruppi specie: Bovini; Ovin e Caprini; Equini; Suini; Camelidi e Cervidi; Pollame e Volatili in cattività; Api e Bombi; Acquacoltura (pesci, molluschi e crostacei); Lagomorfi; Elicicoltura; Bachicoltura da seta; Altri invertebrati terrestri; Animali da compagnia.

La registrazione in BDN di allevamenti di altre specie sarà valutata dal Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R.

Col termine di allevamento si intendono anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti. Per tali attività, l'operatore, ai fini dell'identificazione e registrazione dello specifico indirizzo/orientamento e degli animali in essi detenuti, comunica alla ASL con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'esclusione degli animali dalla produzione zootecnica e di alimenti.

Per l'apicoltura, come indicato anche al capitolo 4.3, punto 2, l'allevamento si identifica con l'apiario. Nel medesimo stabilimento possono essere presenti allevamenti diversi, per specie animale o per operatore, ad esclusione delle tipologie di allevamento cui non possono essere associate altre attività, quali le strutture faunistiche venatorie che detengono cinghiali, gli allevamenti di pollame con orientamento "svezzamento".

Per ciascun allevamento delle singole specie animali, l'operatore registra e aggiorna in BDN, con le modalità e i tempi previsti dal d.lgs. I&R e dal presente manuale, oltre a quanto previsto al capitolo 2.3, le informazioni richieste dal sistema, illustrate nella sezione *documentazione* I&R di vetinfo.

Gli allevamenti si distinguono in:

- a) **ALLEVAMENTO FAMILIARE:** attività di allevamento definita all'art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. I&R prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente:
 - a) bovini della sola specie *bos taurus*, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
 - b) equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
 - c) ovin e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovin e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
 - d) suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
 - e) pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi;
 - f) conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
 - g) api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L'orientamento produttivo "familiare" riguarda l'intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

Per ciascun allevamento familiare, la BDN prevede procedure semplificate e l'inserimento da parte della ASL delle seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici dell'operatore, che coincide col proprietario degli animali e dati anagrafici

dello stabilimento, quali codice aziendale, indirizzo e coordinate geografiche;

- b) specie animale detenuta, capacità strutturale, che non può superare quanto previsto dal presente manuale operativo;
- c) data di registrazione in BDN, data inizio attività e data dell'eventuale sua chiusura. Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie.

I bovini, gli equini, i suini, gli ovini e i caprini detenuti negli allevamenti familiari sono identificati con le modalità di cui al capitolo 3 del presente manuale.

È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello.

La movimentazione verso allevamenti di pari orientamento produttivo è consentita in fase di chiusura dell'allevamento, e in situazioni di particolare necessità, con documento di accompagnamento validato dalla ASL. La movimentazione verso e da pascolo è consentita previa autorizzazione della ASL e generazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell'operatore.

Per gli apiari "familiari" con modalità "nomadismo", è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento

Per ciascun allevamento familiare:

- Gli **ingressi** di animali possono essere registrati in automatico a partire dalle informazioni presenti nei documenti di accompagnamento emessi dagli operatori che hanno inviato animali a tale allevamento, quando previsto. Le eventuali nascite di ovini e caprini sono registrate dall'operatore.

- **Registrazioni in uscita**

- L'operatore di bovini, equini, suini, ovini e caprini, registra in BDN gli eventi, ossia morte, macellazione per autoconsumo, movimentazione verso macello con le modalità e le tempistiche previste dal d.lgs. I&R e dal presente manuale. Inoltre l'operatore comunica i furti e gli smarrimenti alla ASL a cui consegna copia delle relative denunce, ai fini della loro registrazione in BDN.
- L'operatore di pollame e conigli registra in modo cumulativo il numero di capi morti e di capi macellati per autoconsumo prima di introdurre animali superiori alla capacità dell'allevamento, altrimenti deve richiedere la variazione dell'orientamento produttivo. In BDN è evidenziato l'utilizzo di tale funzione con periodicità inferiore a sei mesi per gli eventuali accertamenti del caso.

In caso di superamento del limite del numero di animali presenti nell'allevamento o in caso di diversa destinazione e uso degli animali, non rientrando più nella definizione di allevamento familiare, l'operatore deve comunicare, nei tempi di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), del d.lgs. I&R e con le modalità di cui al capitolo 2.2.1, (punto 1, lettera C.) del presente manuale, la variazione dell'orientamento produttivo per non incorrere nelle misure previste dagli artt. 15 e 17 del d.lgs. I&R, fatto salvo il rispetto dei requisiti normativi.

- b) ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA: attività di allevamento definita all'art. 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. I&R, che può essere svolta anche in abitazione privata e che è registrata in SINAC dalla ASL competente in base a quanto comunicato dall'operatore. Sono intesi come allevamenti amatoriali di specie animali di cui all'allegato I, parte A, del regolamento, le attività in cui vengono detenute da 2 a 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite annualmente alla riproduzione.
- c) ALLEVAMENTO ORDINARIO: allevamento diverso da quelli di cui alle lettere A. e B.

2. INCUBATOIO: attività definita all'articolo 4, punto 47), del regolamento.

L'attività di incubatoio deve essere l'unica attività dello stabilimento, a cui non possono essere associate altre attività. Fanno eccezione gli incubatoi con sola registrazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. I&R annessi ad allevamenti con orientamento produttivo "ciclo completo".

In tali allevamenti a ciclo completo:

- a) gli incubatoi riforniscono esclusivamente l'allevamento annesso;
- b) l'allevamento riceve i pulcini esclusivamente dall'incubatoio annesso, tranne che in casi di insufficiente produzione di uova da cova, previa autorizzazione ASL.

Ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lett. c) del regolamento, gli incubatoi che movimentano animali e uova da cova verso altri stati dell'UE sono soggetti al riconoscimento di cui all'art. 6 del d.lgs. I&R. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, gli operatori di incubatoi di volatili in cattività di cui all'articolo 4, punto 10), del regolamento non sono tenuti al riconoscimento, ma solo alla registrazione, anche se movimentano verso altri stati dell'UE.

3. **STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI**: attività di raggruppamento e ricovero di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. Il tempo di permanenza nella stalla di transito non può essere superiore ai 30 giorni. Le attività delle stalle di transito sono effettuate dall'operatore in base a protocolli approvati dalla ASL.

L'attività di stalla di transito deve essere l'unica attività dello stabilimento.

Nell'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione, gli ungulati movimentati sul territorio nazionale possono essere sottoposti a non più di tre operazioni di raccolta se "da allevamento" e a non più di una operazione di raccolta se "da macello".

Le stalle annesse al macello (*c.d. stalle di attesa*) non rientrano nella definizione di stalla di transito e sono invece definite dalle norme di sicurezza alimentare che disciplinano l'autorizzazione dei macelli.

4. **CENTRO DI RACCOLTA PER UNGULATI**: attività di raccolta di ungulati di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'UE. Per tali attività è previsto il riconoscimento conformemente all'art. 6 del d.lgs. I&R e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. I centri di raccolta per ungulati possono essere utilizzati anche per animali movimentati esclusivamente in ambito nazionale, purché vengano mantenute e rispettate le condizioni previste per il riconoscimento dei centri di raccolta.

Il centro di raccolta di ungulati deve essere l'unica attività dello stabilimento, a cui non possono essere associate altre attività, tranne nei casi in cui esso è riconosciuto anche come posto di controllo. In tali casi è consentita l'effettuazione delle due attività in periodi non sovrapponibili, su disposizione della ASL.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (CE) 2019/2035, non sono tenuti a presentare domanda di riconoscimento, ma solo di registrazione, gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione.

In conformità agli articoli 43 e 45 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, il tempo di permanenza massimo degli ungulati nei Centri di raccolta ed il numero di operazioni di raccolta totali sono i seguenti:

- Ungulati "da allevamento" – il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo sono consentite al massimo 3 operazioni di raccolta totali.
- Ungulati destinati alla macellazione - il tempo di permanenza massimo è 14 giorni; l'intervallo tra la data di uscita degli animali dallo stabilimento di spedizione e la data di arrivo in quello di destinazione deve essere inferiore a 20 giorni ed in tale periodo è consentita una sola operazione di

raccolta.

Gli animali indicati da macello sul certificato INTRA provenienti da un centro di raccolta di un altro stato membro non possono transitare per un centro di raccolta nazionale né per una stalla di transito, ma devono essere inviati direttamente ad un macello senza passare da altre attività.

5. **POSTO DI CONTROLLO**: attività definita dall'articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 9, lettera c), e 12 dello stesso regolamento delegato.

Il posto di controllo è destinato ad accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire gli animali lungo il percorso del viaggio verso il loro luogo di destinazione, ai sensi dell'allegato I, capo V, del regolamento (CE) n. 1/2005.

Per i posti di controllo, oltre alle informazioni di cui al capitolo 2.3, sono registrate in BDN le informazioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Il Ministero della salute può riconoscere come posto di controllo un centro di raccolta di ungulati a condizione che sia conforme all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Qualora un centro di raccolta venga riconosciuto anche come posto di controllo, la duplice attività è registrata in BDN/SINVSA e l'operatore è unico, sia per il posto di controllo che per il centro di raccolta.

6. **CENTRO RACCOLTA DI POLLAME**: attività di raccolta di pollame di una stessa specie, destinato o proveniente da altro Stato dell'UE. Per i centri di raccolta di pollame è previsto il riconoscimento conformemente all'art. 6 del d.lgs. I&R e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Il centro di raccolta di pollame deve essere l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività.

7. **STABILIMENTO PER IL RICOVERO COLLETTIVO DI EQUINI**: attività di raggruppamento e ricovero di equini di diversi proprietari, che fruiscono del servizio di custodia e cura dell'animale.

Questa tipologia comprende le attività di addestramento e di equitazione, quali maneggio e scuderia, gli ippodromi, in cui si svolgono competizioni di ippica, oltre che i centri di incremento ippico.

L'operatore è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti, in un determinato periodo, nello stabilimento. Per ognuno dei capi in BDN è registrato il proprietario e le altre informazioni previste dal regolamento, dal decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" (GU n. 302 del 21.12.2021) e dal presente manuale, incluse le movimentazioni.

8. **RICOVERI DEI PARCHI**: strutture di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), del d.lgs. I&R in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dallo stesso parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti quali allevamenti e strutture faunistiche venatorie per cinghiali, collezioni faunistiche, oltre che, nei casi previsti, verso habitat diverso da quello del prelievo ai fini del ripopolamento e verso macello/lavorazione carni selvaggina.

9. **PASCOLO**: stabilimento costituito da appezzamenti di terreno a vegetazione prevalentemente spontanea destinati al pascolamento di animali su regolamentazione del comune in cui è presente il pascolo.

L'indirizzo produttivo del pascolo è registrato in BDN dalla ASL competente in base alla valutazione di rischio sanitario e alle informazioni presenti nella richiesta di registrazione.

Sono possibili le seguenti opzioni:

- 18 a) **Indirizzo pascolo omogeneo** - pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali

provenienti da un solo stabilimento - è attivato un controllo in BDN per registrare l'ingresso di animali provenienti da un nuovo allevamento solo dopo l'uscita di tutti quelli provenienti dal precedente allevamento ospitato nel pascolo.

- b) Indirizzo pascolo promiscuo - pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali provenienti da più stabilimenti.

I dati per la georeferenziazione "a poligono" dei pascoli sono acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalità operativa definita tra AGEA e il CSN.

L'operatore del pascolo, unico per ciascun lotto pascolativo e per ciascuna stagione di pascolo o per la durata della concessione, è colui che è responsabile degli animali di una determinata specie presenti al pascolo in un determinato periodo, indipendentemente dalla proprietà del suolo e degli animali. In BDN sono disponibili le informazioni storicizzate inerenti agli operatori registrati per uno stesso pascolo.

PASCOLO VAGANTE: modalità di allevamento di bovini, equini, di ovini e di caprini esercitata in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni, con le modalità di cui al capitolo 5.1.

L'attività è registrata in BDN con modalità di allevamento "pascolo vagante".

Le modalità di attribuzione del codice aziendale e del numero di registrazione unico sono riportate al capitolo 2.1.1, punto 11.

Le modalità di movimentazione del pascolo vagante sono riportate al capitolo 5.1, punto 4.

- 10. STABILIMENTI DI QUARANTENA**: attività per il mantenimento degli animali in quarantena, come definita dall'articolo 4, punto 38), del regolamento.

- Stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati: per essi è obbligatorio il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. I&R e degli articoli 9, lettera e), 14 e 15 del regolamento (UE) 2019/2035.
- Stabilimenti di quarantena per animali di acquacoltura: per essi è obbligatorio il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. I&R e degli articoli 4, lettera a), e 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Le informazioni da registrare per tali stabilimenti, oltre a quelle di cui al capitolo 2.3, incluso il nominativo del veterinario dello stabilimento di cui all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, sono previste all'articolo 31 dello stesso regolamento delegato e, nel caso di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacoltura, all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Da tali stabilimenti, gli animali possono essere movimentati, se rispettate le previste condizioni sanitarie, sul territorio nazionale o in un altro Stato dell'UE.

- 11. FIERE, MERCATI, MOSTRE**: attività per la stabulazione temporanea di animali provenienti da più stabilimenti, per fini commerciali o espositivi.

Per ciascuna di esse è previsto un codice aziendale esclusivo, a cui non possono essere associate altre attività. Per ogni fiera, mercato e mostra è registrato in BDN, come per tutte le altre tipologie di stabilimento, l'operatore che, tra gli altri obblighi, deve provvedere alla registrazione delle movimentazioni in entrata e in uscita entro 7 giorni dall'evento, conformemente all'art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R.

Sono registrate in BDN dalla ASL con le modalità e le informazioni di cui al capitolo 2.3.

- 12. COLLEZIONI FAUNISTICHE**:

1. Le collezioni faunistiche sono stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con la finalità dell'esposizione o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti.

Per la registrazione in BDN di tali stabilimenti è necessaria specifica licenza o autorizzazione ai

sensi della normativa vigente. L'operatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa nazionale e locale per la detenzione di alcune specie, quali gli animali esotici inclusi nell'Allegato A e B del regolamento (CE) n.338/97 e gli animali pericolosi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione (GU n.232 del 3 ottobre 1996)".

2. L'operatore provvede all'identificazione e alla registrazione in BDN degli animali detenuti nelle collezioni con modalità diverse a seconda della specie animale:
 - a) le collezioni faunistiche con bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali di acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN sono iscritte come attività di tipologia "collezione faunistica" e con indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto 3. Gli animali sono identificati con le modalità e le tempistiche previste nel d.lgs. I&R e nel presente manuale e sottoposti agli stessi controlli secondo le modalità di cui al capitolo 7 del manuale per le attività di allevamento»;
 - b) le collezioni faunistiche di animali di specie non ricomprese nella lettera a) sono registrate in BDN come collezione faunistica e con indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto 3. L'operatore provvede alla registrazione in BDN delle specie animali che possono essere ospitate con la capacità massima per ciascuna di esse, e con le informazioni di cui al capitolo 2.3 e di quelle previste dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. I&R. Gli animali sono identificati con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. I&R.

La collezione faunistica, registrata in BDN ai sensi delle lettere a) e b), rappresenta l'unica attività dello stabilimento e per essa è previsto un codice aziendale esclusivo a cui non possono essere associate altre tipologie di attività.

3. Le collezioni faunistiche sono registrate in BDN con orientamento produttivo scelto tra:
 - A. "GIARDINO ZOOLOGICO": stabilimento in possesso di licenza di giardino zoologico ai sensi del decreto legislativo 73/2005, in particolare all'art. 4.
 - B. "COLLEZIONI FAUNISTICHE DIVERSE DA GIARDINO ZOOLOGICO"
In questa tipologia sono incluse:
 - a. Mostre faunistiche permanenti: collezione faunistica permanente e territorialmente stabile di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, ed all'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e aggiornato con decreto direttoriale del 19 gennaio 2015 (G.U. n. 38 del 16-2-2015) e s. m. - sezione Medie Attrazioni, in possesso dell'autorizzazione di mostra faunistica prevista dal TULPS, dell'eventuale idoneità prefettizia alla detenzione di esemplari delle specie pericolose di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 e, nel caso siano aperte al pubblico almeno 7 giorni all'anno anche non consecutivi, del provvedimento di esclusione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 73/2005;
 - b. collezioni faunistiche private: collezioni faunistiche non esposte al pubblico;
 - c. aree faunistiche delle aree protette: di cui alla legge 394/91.
 - C. "RIFUGIO PER ANIMALI DIVERSI DA CANI, GATTI E FURETTI" - stabilimento per il ricovero di animali terrestri selvatici e non, a scopo di riabilitazione o custodia di animali sequestrati, confiscati, rinvenuti sul territorio, autorizzato ai sensi della normativa nazionale e regionale specifica di riferimento. Comprendono in particolare:
 - Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS), di cui alla legge 157/1992, articolo 28, comma 3;
 - Centri di recupero tartarughe marine (CRTM), di cui alle "Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e previa autorizzazione del Ministero

della salute, per l'impiego a fini scientifici;

- Rifugio permanente (*c.d. santuario*): attività di ricovero di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali delle specie di acquacoltura identificati e registrati con orientamento “rifugio permanente”;
- Centri detenzione di animali attivati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con legge n. 344/1997, inclusi gli animali esotici pericolosi recuperati sul territorio;

Centri di custodia di specie aliene invasive di cui al regolamento (CE) 1143/2014 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;

- Centro attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri.

4. L'operatore deve registrare in BDN per ciascun animale introdotto le seguenti informazioni:

- a. la specie, la data di nascita o ingresso in stabilimento con gli estremi della relativa documentazione ufficiale, quando prevista;
- b. la data di morte o di uscita dell'animale dallo stabilimento;
- c. la provenienza ed eventuale successiva destinazione autorizzata;
- d. il tipo di mezzo identificativo, l'ubicazione e il codice di identificazione dell'animale, se previsto.

5. Ad esclusione degli animali soccorsi sul territorio, l'operatore deve ottemperare agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale per la movimentazione degli animali (documento di accompagnamento e registrazione in BDN delle movimentazioni). I documenti di accompagnamento da e per le collezioni faunistiche devono essere sempre validati dalla ASL.
6. La movimentazione da collezioni faunistiche è possibile solo verso altre collezioni faunistiche, a meno di specifici provvedimenti giudiziari.
7. Gli animali di specie autoctone selvatiche recuperate sul territorio e curati presso i CRAS o CRTM devono essere reinseriti, ad esclusione dei cinghiali, nel loro ambiente naturale. In caso di certificata impossibilità di recupero, gli animali devono essere destinati ad altre collezioni faunistiche in possesso delle previste autorizzazioni quali quelle per la detenzione di specie pericolose, specie aliene invasive, o altre tipologie.
8. Gli animali oggetto di sequestro o confisca, ospitati presso i centri del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della legge 344/1997, possono essere movimentati solo verso stabilimenti indicati in specifico provvedimento del medesimo Ministero.
9. La movimentazione verso uno stabilimento confinato è possibile solo per animali provenienti da collezioni con status di stabilimento confinato o preventivamente sottoposti a quarantena, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
10. La produzione di alimenti e la macellazione di animali detenuti nelle “collezioni faunistiche” è possibile solo se autorizzati dalla ASL competente in via eccezionale e solo se tali animali e loro prodotti sono destinabili al consumo umano con le documentazioni e verifiche necessarie. In tali allevamenti devono essere adottati appositi piani per limitare la riproduzione degli animali in modo da ridurre il sovrappopolamento degli stessi.
11. Gli equini ammessi alle collezioni faunistiche sono esclusivamente quelli che risultano esclusi dalla produzione di alimenti sia in BDN e sia nel documento unico di identificazione a vita.

13. CIRCHI ITINERANTI ED ESIBIZIONI DI ANIMALI

1. I circhi itineranti e le esibizioni di animali sono stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con

la finalità dell'esibizione e che possono non essere destinati alla movimentazione in ambito nazionale oppure in ambito dell'UE. Con questo termine si comprendono anche i circhi equestri e gli spettacoli viaggianti, ai sensi della legge 337/1968 e le mostre faunistiche itineranti, compresa la falconeria.

2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al punto 1 devono comunicare alle autorità preposte del territorio in cui hanno sede legale le informazioni per la registrazione nella sezione CIRCHI della BDN. Gli operatori di circhi ed esibizioni provenienti e registrati in altri Paesi della UE devono essere registrati nella sezione CIRCHI della BDN con numero di registrazione unico assegnato dalla ASL del territorio di primo ingresso in Italia per la registrazione, o riportando quello già assegnato in altri Stati della UE
 3. L'operatore registra in BDN, con le modalità previste dal presente manuale, oltre alle informazioni di cui al capitolo 2.3 le informazioni inerenti alle specie degli animali che possono essere ospitate nello stabilimento e le informazioni sul veterinario libero professionista del circo.
 4. Il circo itinerante e l'esibizione di animali devono essere l'unica attività dello stabilimento, per il quale è previsto un codice aziendale esclusivo, a cui non possono essere associate altre attività.
 5. L'operatore deve registrare in BDN per ciascun animale detenuto, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo e i dati di contatto dell'operatore responsabile;
 - b) la specie, la data di nascita o ingresso in stabilimento con gli estremi della relativa documentazione ufficiale;
 - c) le informazioni dettagliate sui movimenti in entrata ed in uscita;
 - d) il tipo di mezzo di identificazione, l'ubicazione e il codice di identificazione dell'animale, ove previsto;
 - e) la data di morte o di uscita (per movimentazione o altro motivo) dell'animale nello stabilimento.
 6. Tramite stampa da BDN, la ASL rilascia, per ciascun animale, con le eccezioni previste all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, detenuto in circhi itineranti o destinato a esibizioni animali, anche se attivi esclusivamente sul territorio nazionale, un documento di identificazione con le informazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
 7. Il documento di trasporto è rilasciato dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per ciascun animale che deve essere spostato in un altro Stato dell'UE.
 8. L'operatore deve ottemperare, per la movimentazione sul territorio nazionale degli animali, agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale, relativi al documento di accompagnamento e alla registrazione in BDN delle movimentazioni. Gli animali possono essere destinati solo ad altri circhi, o a collezioni faunistiche, a meno di specifici provvedimenti giudiziari. Gli equini NDPA possono essere destinati ad allevamenti in cui è garantita l'esclusione dalla produzione di alimenti.
14. **STABILIMENTI DI MATERIALE GERMINALE** - attività per la raccolta, la produzione, la trasformazione o il magazzinaggio di materiale germinale che sono registrate o riconosciute ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R, conformemente al regolamento e relativi atti delegati e di esecuzione. Si distinguono in:
- ***Stabilimenti di materiale germinale in cui sono custoditi animali*** - inseriti in BDN con indicazione che trattasi di attività di raccolta di materiale germinale selezionando gli indirizzi di attività scelti tra le opzioni disponibili nel sistema informativo, tra cui centro raccolta dello sperma, gruppi raccolta o produzione embrioni, impianto di quarantena, e, per gli equini, stazione

di monta. La movimentazione in ingresso di animali necessita di autorizzazione della ASL competente, al fine di consentire i controlli previsti.

- **Stabilimenti di materiale germinale in cui non sono custoditi animali** –distinti in:
 - i. *stabilimento di stoccaggio di sperma, ovuli, e embrioni* - con indicazione della specie;
 - ii. *centro di trasformazione di materiale germinale*;
 - iii. *gruppo di raccolta o di produzione embrioni* - con indicazione della specie. L'operatore richiede, a seconda dei casi previsti, la registrazione, di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, o il riconoscimento, di cui all'art. 6 del d.lgs. I&R, con le modalità di cui ai capitoli 2.1 e 2.2.L'operatore oltre alle informazioni di cui al capitolo 2.3, registra ed aggiorna in BDN quelle inerenti al veterinario dello stabilimento, come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

15. **STABILIMENTO A FINI SCIENTIFICI (O CENTRI DI RICERCA)** - stabilimento in cui sono detenuti e/o utilizzati animali per le finalità del decreto legislativo 26/2014. Gli animali e gli allevamenti di cui all'articolo 10, comma 1, di tale decreto legislativo, sono registrati in apposita e distinta sezione della BDN con le modalità previste dallo stesso decreto legislativo n. 26/2014 e da altre specifiche disposizioni nazionali.

Gli stabilimenti a fini scientifici in cui sono detenuti animali di specie diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 26/2014, possono essere autorizzati per la produzione di alimenti previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24 del medesimo decreto e previa autorizzazione della ASL competente sullo stabilimento.

I bovini, i bufali, gli equini, il pollame, i suini, gli ovini e i caprini detenuti in tali stabilimenti sono in ogni caso identificati con le modalità di cui al capitolo 3 del presente manuale.

Gli stabilimenti utilizzatori sono autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 26/2014. Tali stabilimenti sono presenti in BDN come tipologie di stabilimento distinte dalle altre e possono essere registrati o riconosciuti con lo status di "stabilimento confinato".

Allo stabilimento a fini scientifici non possono essere associate altre attività.

16. **RIEUGI PER CANI, GATTI E FURETTI** - stabilimenti per il ricovero per cani, gatti e furetti randagi, inselvaticiti, perduti, abbandonati o confiscati, di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Per essi in BDN sono registrate, con le modalità di cui al capitolo 2.1 o 2.2, le informazioni di cui al capitolo 2.3, con indicazione del veterinario responsabile e dell'indirizzo dell'attività; delle specie detenute; degli animali presenti, liberati, deceduti.

Per i rifugi per cani, gatti e furetti che spostano animali in un altro Stato dell'UE, è obbligatorio il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. I&R e degli articoli 9, lettera b) e 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Per i rifugi di cani gatti e furetti, compresi i canili sanitari, i canili rifugio, i centri di affidamento, oltre che per altre strutture zoofile e amatoriali che saranno definite dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. I&R, le regioni e province autonome assicurano la registrazione delle informazioni previste dalla BDN, sezione SINAC, incluse quelle di cui agli articoli 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del d.lgs. I&R.

17. **CENTRO DI RACCOLTA DI CANI, GATTI E FURETTI**: attività di raccolta in uno stabilimento di cani, gatti e furetti con lo stesso stato sanitario, provenienti da uno o più stabilimenti, destinati ad altro Stato dell'UE, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. L'attività è soggetta a riconoscimento conformemente all'art. 6 del d.lgs. I&R ed all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Per tali attività l'operatore registra in BDN, con le modalità di cui al capitolo 2, le informazioni di cui agli articoli 26 e 37 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Il centro di raccolta di cani, gatti e furetti rappresenta l'unica attività dello stabilimento a cui non possono essere associate altre attività.

18. STABILIMENTO DI PRODUZIONE ISOLATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE -

Lo stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, è l'unica attività dello stabilimento a cui non possono essere associate altre attività.

Questa tipologia di attività comprende:

- a) ***Stabilimento di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale destinati ad un altro Stato dell'UE*** - stabilimento riconosciuto conformemente all'art. 6 del d.lgs. I&R e all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in cui sono detenuti bombi destinati ad altro Stato dell'UE;
- b) ***Altre tipologie***, se previste da disposizioni dell'UE.

19. PENSIONE PER ANIMALI DA COMPAGNIA -

attività di ricovero temporaneo, superiore alle 24 ore, di animali da compagnia di proprietà altrui non finalizzata all'allevamento, registrata conformemente all'art. 5 del d.lgs. I&R. Per tali attività sono inserite in BDN, con le modalità di cui al capitolo 2.1 o 2.2, le informazioni di cui al capitolo 2.3, con indicazione del veterinario responsabile, dell'indirizzo dell'attività, delle specie che possono essere detenute, con capacità massima per ciascuna specie.

L'operatore della pensione per animali da compagnia deve inserire in BDN per ciascun animale movimentato in ingresso e in uscita le seguenti informazioni entro 7 giorni dalla movimentazione degli animali ospitati:

- a) la specie, la data di ingresso e di uscita in stabilimento con gli estremi della relativa documentazione ufficiale, quando prevista;
- b) il tipo di mezzo di identificazione, l'ubicazione e il codice di identificazione dell'animale, se previsto;
- c) il proprietario dell'animale da compagnia, o il detentore formalmente autorizzato dal proprietario, come definiti all'articolo 4, punti 12) e 13), del regolamento (UE) 2016/429.

Per la movimentazione di animali da compagnia sul territorio nazionale verso altri stabilimenti, l'operatore, che agisce in nome e per conto del proprietario dell'animale, deve ottemperare agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale (documento di accompagnamento e registrazione in BDN delle movimentazioni).

Per la movimentazione di animali da compagnia provenienti da altri stabilimenti siti sul territorio nazionale, l'operatore dello stabilimento di origine deve ottemperare agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale per la movimentazione degli animali (documento di accompagnamento e registrazione in BDN delle movimentazioni).

2.4.1 Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati

Ai fini della registrazione di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, le stalle di transito, le fiere, le mostre ed i mercati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ospitare, in qualsiasi momento, solo animali dello stesso gruppo-specie per cui sono stati registrati;
- b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
- c) registrazione di tutti i movimenti degli animali in entrata ed uscita con le modalità di cui al capitolo 5 del presente manuale;
- d) piano di autocontrollo validato dalla ASL competente con l'organigramma, la planimetria e le procedure dell'attività svolta, inclusa la descrizione:
 - delle operazioni di disinfezione effettuate prima di ogni nuovo ingresso di partite di animali,
 - del piano di disinfestazione adottato,

- delle modalità di vuoto sanitario tra un carico e l'altro di animali svolto almeno per reparti
 - delle modalità di carico e scarico degli animali,
 - del lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto,
 - dei controlli di identità svolti dall'operatore sugli animali introdotti,
 - delle modalità di registrazione delle precedenti attività;
- e) controllo veterinario della ASL competente, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. I&R e del capitolo 7 del presente manuale. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere presenti e sempre disponibili:
- un'adeguata illuminazione fissa o mobile,
 - efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza;
- f) requisiti strutturali e gestionali biosicurezza;
- g) requisiti di sanità animale, inclusi quelli inerenti allo stato sanitario degli animali ospitati nello stabilimento;
- h) strutturato in modo da garantire:
- la presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali;
 - la presenza di attrezzature per la disinfezione dei mezzi in entrata e uscita;
 - la presenza di ambienti idonei e di capacità sufficiente, in particolare quelli di ispezione degli animali e di infermeria per l'eventuale ricovero di animali malati o feriti;
 - la presenza di locali con sistemi di ventilazione e drenaggio idonei, con pavimentazione di locali e corridoi lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, per poter essere puliti e disinfettati con facilità;
 - la presenza di un sistema di raccolta delle acque reflue;
 - la presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione delle strutture e strumentari;
 - la presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili;
 - la presenza di ambienti adeguati a movimentare e ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli, proteggerli dalle intemperie, somministrare loro le cure eventualmente necessarie e, per determinate specie e categorie animali, eventualmente mungerli;
 - la presenza di zone distinte di raccolta e magazzinaggio del foraggio e del mangime, della lettiera e del letame;
 - la presenza, preferibilmente all'esterno dello stabilimento, di una cella frigorifera per lo stoccaggio degli animali morti. In alternativa la presenza di un contatto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

I requisiti previsti per le fiere, mostre e mercati sono applicati in base alla specie animale detenuta, alla tipologia di stabilimento ed alla frequenza e durata degli eventi.

Per gli eventi a carattere sporadico, la ASL competente effettua la valutazione caso per caso ai fini del rilascio del preventivo nulla osta, fatte salve le competenze delle altre amministrazioni coinvolte.

3. TRACCIABILITÀ DI BOVINI, EQUINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, CERVIDI E CAMELIDI

3.1 Mezzi di identificazione

1. Il fornitore di mezzi di identificazione utilizza i moduli disponibili sul portale internet ministeriale www.salute.gov.it sezione sistema I&R degli animali e su vetinfo per le richieste di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. I&R e per la comunicazione delle modifiche e della cessazione di attività di cui all'art. 12, comma 2.
2. Il fornitore deve garantire il rispetto dei requisiti previsti all'allegato I, parte 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 per i mezzi di identificazione degli equini e all'allegato II, parte 1 e 2

del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per i mezzi di identificazione delle altre specie animali. A tal fine, per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione previsto dal presente manuale che intende produrre / commercializzare / distribuire, il fornitore trasmette al Ministero della salute:

- a) un campione e la scheda tecnica con la descrizione delle caratteristiche dei mezzi di identificazione, conformi ai requisiti, oltre che il tipo di confezionamento adottato per la loro distribuzione;
 - b) *per i mezzi di identificazione elettronica di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035, lettere c) d) e) ed f), la certificazione di conformità ICAR di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. I&R rilasciata da centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO / IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibrazione" che attesta il superamento delle prove di conformità ai requisiti previsti.*
3. I fornitori già iscritti nello specifico elenco ministeriale ed autorizzati alla produzione o distribuzione di mezzi di identificazione per i quali è prevista la certificazione ICAR, nel caso non vi abbiano già provveduto, devono trasmettere la certificazione ICAR alla DGSAF al più presto e comunque entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente manuale, altrimenti l'autorizzazione di tali prodotti potrà essere sospesa. Ai fini di prorogare la validità dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento delle prove, è ritenuta idonea la trasmissione alla DGSAF della dichiarazione del centro di prova accreditato ISO / IEC 17025 attestante che il mezzo di identificazione è stato accettato per essere sottoposto alle prove di conformità previste dal regolamento e dal d.lgs. I&R. In tale dichiarazione deve essere indicata la data prevista per il completamento delle prove stesse. In ogni caso l'autorizzazione ministeriale del prodotto in esame è completa solo dopo l'acquisizione da parte della DGSAF della relativa certificazione ICAR.
 4. Il Ministero della salute associa a ciascun fornitore autorizzato un numero identificativo e le tipologie di mezzi di identificazione che può produrre/commercializzare/distribuire.
 5. I marchi auricolari convenzionali hanno le specifiche tecniche previste dall'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, con le caratteristiche descritte nella scheda 1 del presente manuale.
 6. Le fasce per pastorale hanno le specifiche tecniche previste dall'allegato I, parte 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, con le caratteristiche descritte nella scheda 2 del presente manuale. Le fasce per pastorale possono essere utilizzate esclusivamente per gli equini di età inferiore ai 12 mesi inviati direttamente al macello, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e sono richieste dall'operatore ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302.
 7. Il tatuaggio degli animali, di specie per cui esso è previsto dal presente manuale, deve garantire identificazione indelebile e lettura corretta.
 8. I mezzi di identificazione elettronici autorizzati dal Ministero della salute devono soddisfare le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.
 9. I mezzi di identificazione elettronici visibili devono soddisfare anche le specifiche tecniche di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e, per le fasce al pastorale elettroniche, quelle di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.
 10. Il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN è conforme all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 e, per gli equini, all'allegato I, parte 1, punto 1 o parte 2, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.

3.2 Modalità di assegnazione dei mezzi e dei codici di identificazione

1. L'operatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN la richiesta di mezzi di identificazione di cui necessita per l'identificazione degli animali nati nella propria attività o importati da Paesi terzi,

specificando il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi ed il numero di mezzi di identificazione compatibile con la sua attività. Nella richiesta dei mezzi di identificazione l'operatore dichiara, tra le informazioni previste, che sta ordinando beni personalizzati e che, ai sensi del d.lgs. 206/2005 inerente ai contratti a distanza, è consapevole di essere obbligato al pagamento del servizio richiesto al fornitore.

2. Per gli equini, la richiesta dei mezzi di identificazione è effettuata dal soggetto deputato all'identificazione ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 5, del citato decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Per le fasce al pastorale tale soggetto è l'operatore.
3. La richiesta di transponder autorizzati dalla DGSAF per l'identificazione di animali diversi dagli equini può essere effettuata dalle ASL competenti e dai veterinari liberi professionisti che, al fine di operare in BDN, sono specificatamente autorizzati dalla ASL.
4. Per offrire dati utili alla compilazione della richiesta, il sistema BDN rende disponibili le informazioni sui diversi fornitori autorizzati per i soggetti deputati all'identificazione animali.
5. Attraverso apposite funzionalità della BDN è possibile comparare la congruità del numero di mezzi di identificazione richiesti con le giacenze, la consistenza dell'allevamento, le denunce di nascita presentate dagli operatori per gli equini e le richieste di duplicati. Nei casi in cui la BDN riscontra anomalie di congruenza o richiesta dello stesso duplicato per più di due volte, sono generate allerte con obbligo di validazione da parte della ASL della richiesta dell'operatore.
6. La richiesta di duplicati da parte di operatori di centri di raccolta, fiere, mercati, mostre e di stalle di transito deve sempre essere validata dalla ASL.
7. Il sistema BDN non consente la richiesta di mezzi di identificazione sostitutivi per gli animali:
 - a. per i quali in BDN sono registrati il decesso o la macellazione;
 - b. inseriti in un documento di accompagnamento per il quale non è ancora registrata l'uscita o l'ingresso nello stabilimento di destinazione;
 - c. che non sono presenti nel registro dell'attività del richiedente.
8. Tranne che per i transponder, la BDN rende disponibile al fornitore, indicato nella richiesta, l'elenco dei codici identificativi generati dalla BDN che devono essere stampati sui mezzi di identificazione per ogni singolo operatore, per quella determinata richiesta e per quel determinato allevamento. Il fornitore consegna i mezzi all'operatore e registra in BDN, per ciascun operatore e allevamento, l'elenco e la data di consegna dei mezzi di identificazione riportanti il codice identificativo univoco. L'operatore può utilizzare esclusivamente i codici identificativi prodotti per quello specifico stabilimento. La ASL, in casi eccezionali, può autorizzare, registrandone la variazione in BDN, l'utilizzo di mezzi di identificazione in stabilimenti diversi da quelli per cui sono stati prodotti.
9. Le richieste di duplicati di mezzi di identificazione elettronici devono essere sempre validati dalla ASL, ad eccezione di quelli di tipo visuale, quali i marchi auricolari elettronici.
10. Al momento della registrazione di chiusura dell'attività, se non vi è subentro, l'operatore consegna alla ASL l'autodichiarazione dell'avvenuta distruzione e smaltimento, ai sensi della normativa vigente per i rifiuti, dei mezzi di identificazione non utilizzati e detenuti in stabilimento alla data di cessazione dell'attività. Tale dichiarazione deve essere registrata in BDN per consentire l'inserimento della chiusura dell'attività. In caso di subentro di un nuovo operatore la ASL può riassegnare i mezzi di identificazione in giacenza.
11. Il fornitore assicura la distruzione e il corretto smaltimento, ai sensi della normativa vigente in materia, dei resi di mezzi di identificazione, già autorizzati e prodotti, restituiti, dall'operatore al fornitore, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di accedere alle vie legali per essere risarcito dei danni subiti. Il fornitore registra in BDN l'operazione di restituzione (comunicazione) di tali mezzi di identificazione e provvede, a proprie spese, alla loro custodia sino alla distruzione e smaltimento.
12. Le ASL e le Associazioni di allevatori possono richiedere alla DGSAF l'autorizzazione alla

distribuzione dei mezzi di identificazione per gli animali di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. I&R in modalità alternativa, vale a dire diversa rispetto a quanto previsto al punto 1 del presente capitolo, allegando alla richiesta nulla osta del servizio veterinario regionale. I soggetti che hanno ottenuto tale autorizzazione ministeriale devono registrare in BDN i codici prodotti e l'allevamento in cui tali codici saranno utilizzati. Le modalità di richiesta da parte degli operatori e di consegna sono le medesime descritte ai precedenti punti 1 e 8

3.3 Tracciabilità delle singole specie

3.3.1. Tracciabilità dei bovini

1. L'operatore che detiene bovini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato, conformemente agli articoli 38 e 41, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, nello stabilimento di nascita entro i 20 giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare tale stabilimento di nascita, almeno mediante:

- a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione – tale modalità è prevista per bovini diversi da quelli indicati alla lettera b); oppure
- b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo – tale modalità è obbligatoria per:

1b. i bovini nati in stabilimenti delle regioni e delle province autonome che comunicano ufficialmente alla DGSAF ~~entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente manuale~~ di volere applicare questa modalità;

2b. i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento “all'aperto o estensivo”;

3b. i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l'operatore abbia richiesto alla ASL l'applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;

4b. i bovini movimentati verso e da pascolo provenienti da territori che non hanno i requisiti inerenti allo stato sanitario degli animali previsti da piani nazionali di controllo; 5b. i

bovini detenuti in allevamenti per cui l'Autorità competente ritiene opportuna tale modalità di identificazione;

6b. i bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne.

1 bis- per i bovini di cui al paragrafo 1, lettera b), punto 2 b). Le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono derogare dall'utilizzo del bolo ruminale e autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio auricolare elettronico apposto al padiglione auricolare, preferibilmente destro, riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. L'autorizzazione all'uso della deroga deve essere comunicata alla DGSA e al CSN prima della sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del rischio per la tracciabilità su cui si basa l'autorizzazione stessa. La valutazione del rischio è effettuata dall'Autorità Competente che tiene conto almeno del numero delle sostituzioni degli identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio. La comunicazione è finalizzata alla registrazione in BDN della deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre regioni o province autonome;

1 ter- Le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono definire l'obbligo di identificazione con bolo per i bovini

destinati ai pascoli del proprio territorio.

2. Per i bovini identificati ai sensi del punto 1, lettera b) l'operatore provvede all'applicazione del marchio auricolare con i tempi e i modi di cui al punto 1. Il bolo è applicato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, entro i 60 giorni dalla data di nascita dell'animale. Il bovino tra i 20 e i 60 giorni di età è quindi identificato solo con un marchio auricolare.
3. L'opzione di cui al punto 1, lettera b), potrà essere estesa a tutti i bovini nati sul territorio nazionale con disposizione del Direttore Generale della DGSAF, previa valutazione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R.
4. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, l'operatore può richiedere alla ASL di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione degli animali entro 6 mesi dalla nascita. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, la ASL verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l'uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;
 - b) l'allevamento è dotato di attrezzature per l'idonea contenzione degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;
 - c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;
 - d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento;
 - e) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASL in seguito a riscontro di carenze di conformità degli operatori e per qualsiasi motivo sanitario;
 - f) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.
 - g) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.
5. L'operatore provvede alla registrazione in BDN del bovino identificato ai sensi del punto 1 entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi (punto 1, lettera a) o del marchio auricolare (punto 1, lettera b) inserendo la data di nascita, il codice identificativo dell'animale e della madre, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione utilizzati, la razza e il sesso, con possibilità di registrare la data di castrazione.
6. Per i bovini identificati con le modalità di cui al punto 1, lettera b), l'operatore inserisce, oltre alle informazioni di cui al punto 5, la data di apposizione del bolo entro 7 giorni dalla sua applicazione.
7. Le procedure per l'autorizzazione alla proroga dei tempi di identificazione di cui al punto 4 saranno trasmesse con disposizione del Direttore Generale della DGSAF entro sei mesi dalla pubblicazione del presente manuale.
8. Con le modalità definite nelle procedure che saranno trasmesse con disposizioni del Direttore Generale della DGSAF entro sei mesi dalla pubblicazione del presente manuale, se sussistono le condizioni di allevamento di cui alla relativa normativa dell'UE, gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi possono chiedere alla ASL di essere autorizzati all'identificazione degli animali conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
9. Il documento di identificazione di cui al capitolo 3.3.1.1. è obbligatorio per i bovini destinati ad altri Stati, nelle more del riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio elettronico di dati tra le banche dati degli Stati dell'UE di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.
10. Il documento di identificazione di bovini provenienti da Stati dell'UE e destinati direttamente al

macello, se la macellazione risulta regolare, è distrutto il giorno stesso della macellazione a cura del responsabile del macello, con supervisione della ASL. In caso di riscontro di non conformità, il documento è conservato al fine della gestione della stessa non conformità.

11. Il documento di identificazione dei bovini introdotti da Stati dell'UE in stabilimenti nazionali per finalità di allevamento e non movimentati nei successivi 3 mesi può essere distrutto dall'operatore successivamente all'iscrizione del capo in BDN. Nel caso di rilievo di non conformità la distruzione del documento è possibile dopo la completa risoluzione della stessa non conformità.
12. L'operatore del centro di raccolta ha la possibilità di stampare da BDN, previa autorizzazione della ASL competente sul centro stesso, il documento di identificazione di bovini destinati ad altri Stati dell'UE.
13. L'operatore provvede alla registrazione in BDN dei capi introdotti da altri Stati nei tempi previsti dall'art. 10 del d.lgs. I&R con le seguenti informazioni: il Paese di nascita, il Paese di provenienza, gli estremi del certificato sanitario di scorta, la data di nascita, il codice identificativo univoco dell'animale, la tipologia dei mezzi di identificazione, oltre che la razza e il sesso.
14. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali ricevuti, provenienti sia dal territorio nazionale e sia da un altro Stato UE, siano macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, come previsto all'art. 13, comma 3, del d.lgs. Il responsabile del macello registra in BDN le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs., inserendo obbligatoriamente quanto previsto dal sistema informativo.
15. L'operatore provvede affinché gli animali introdotti da altri Stati in un centro di raccolta o in uno stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs., siano in ogni caso registrati in BDN in ingresso dall'estero prima dell'uscita dallo stabilimento di prima destinazione nazionale, adempiendo inoltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale. Fanno eccezione, conformemente all'art. 10, comma 7, del d.lgs., gli ungulati provenienti da Paesi terzi macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell'UE per i quali il responsabile del macello deve registrare le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs.

3.3.1.1 Documento di identificazione individuale dei bovini movimentati verso altri Stati

L'operatore di bovini destinati alla movimentazione verso altri Stati UE o, nei casi previsti, verso Paesi terzi, conformemente all'articolo 112, lettera b), del regolamento provvede affinché a tali animali sia rilasciato, tramite BDN, un documento di identificazione (*di seguito denominato D.I.*) dalla ASL competente.

A tal fine, l'operatore dello stabilimento italiano in cui gli animali sono detenuti deve richiedere il D.I. almeno 10 giorni lavorativi precedenti alla prevista movimentazione dei capi.

La ASL rilascia il D.I. entro 7 giorni dalla richiesta dell'operatore tramite la stampa dello stesso da BDN.

Conformemente all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, il D.I. contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) codice di identificazione dell'animale;
- b) tipo di mezzo di identificazione elettronico eventualmente applicato al bovino;
- c) la data di nascita dell'animale;
- d) codice di identificazione della madre;
- e) il numero di registrazione unico dello stabilimento di detenzione dell'animale;
- f) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- g) il nome dell'Autorità di rilascio competente;
- h) la data di rilascio;
- i) per ciascun movimento dei bovini le informazioni inerenti al numero di registrazione unico degli stabilimenti di origine e di destinazione e la data di arrivo e partenza.

Il modello del D.I. è riportato nella sezione *documentazione* in vetinfo.

A certificazione della verifica dei dati in BDN, sul D.I. viene stampato il codice attribuito dal sistema informativo nazionale.

La ASL può autorizzare alla stampa, tramite BDN, dei D.I.:

- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) di cui all'art. 6 del d.lgs.74 del 2018.
- l'Associazione Italiana Allevatori e le associazioni ad essa aderenti;
- gli operatori di centri di raccolta per ungulati.

L'operatore garantisce la conservazione e l'aggiornamento del documento che deve accompagnare l'animale nella movimentazione verso altri Stati.

3.3.2 Tracciabilità degli ovini e dei caprini

1. L'operatore che detiene ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile:
 - a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale; o
 - b) il codice di identificazione individuale dell'animale.

Per questi animali è vietata qualsiasi movimentazione diversa da quella verso macello, inclusa quella verso pascolo.

2. L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.

Le regioni e le province autonome in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali previsti da piani nazionali di controllo, possono autorizzare come secondo mezzo di identificazione, in alternativa al bolo ruminale, un marchio auricolare elettronico apposto all'altro padiglione auricolare e riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. La possibilità di avvalersi di tale deroga deve essere comunicata alla DGSAF e al CSN prima della sua attuazione per la definizione delle condizioni in base a cui è concessa, per la sua registrazione in BDN e per determinare i flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso macelli o verso pascoli di altre regioni o province autonome.

Le regioni e le province autonome in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali previsti da piani nazionali di controllo possono definire l'obbligo di identificazione con bolo per gli animali destinati ai pascoli sul proprio territorio.

3. Gli operatori di ovini e caprini inseriscono in BDN, entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione, le seguenti informazioni:
 - a) per ciascun insieme di ovini e caprini identificati con la modalità semplificata di cui al punto 1 e nati nello stesso mese dello stesso anno: il numero di registrazione unico dell'attività dello stabilimento di nascita, l'anno ed il mese di nascita, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, il numero totale di animali dell'insieme, la razza, il sesso;
 - b) per ciascun animale identificato individualmente come previsto al punto 2: la data di nascita; il codice identificativo univoco dell'animale, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali, la razza, il sesso, con la possibilità di inserire la data di castrazione. Il genotipo è registrato successivamente dalla ASL per i nati nello stabilimento.
4. In caso di identificazione con codice individuale di animali precedentemente già identificati con la modalità semplificata di cui al punto 1, l'operatore registra in BDN per ciascun capo, entro 7

giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione con codice individuale, le informazioni di cui al punto 3, lettera b), specificando la precedente appartenenza del capo a un insieme dello stesso allevamento. In tal modo si ha l'aggiornamento automatico in BDN del numero di animali dell'insieme di origine.

5. L'operatore per ciascun insieme di ovini o caprini con identificazione semplificata registra in BDN le morti e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R, specificando la data e il numero di capi interessati dall'evento. Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per insieme. Ciascun evento registrato in BDN comporta l'aggiornamento automatico del numero di animali dell'insieme di ovini e caprini con lo stesso mese ed anno di nascita.
6. L'operatore per ciascun animale identificato con codice individuale registra in BDN le morti, e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN sono automaticamente aggiornate le informazioni per ciascun animale.
7. Con le modalità definite nelle procedure che saranno trasmesse con disposizioni del Direttore Generale della DGSAF entro sei mesi dalla pubblicazione del presente manuale, previa valutazione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R, se sussistono le condizioni di allevamento previste dalla relativa normativa dell'UE, l'operatore può richiedere alla ASL di essere autorizzato all'identificazione degli ovini e caprini nati nel proprio stabilimento e non destinati a essere spostati in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
8. L'operatore provvede alla registrazione in BDN dei capi introdotti da altri Stati dell'UE nei tempi previsti dall'art. 10 del d.lgs. I&R con le seguenti informazioni: il Paese di nascita, il Paese di provenienza, gli estremi della documentazione sanitaria di scorta, la data di nascita, il codice identificativo dell'animale, la tipologia e l'ubicazione dei mezzi di identificazione, oltre che la razza e il sesso, con la possibilità di inserire la data di castrazione, genotipo nei casi previsti.
9. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali ricevuti, provenienti sia dal territorio nazionale e sia da un altro Stato UE, siano macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, come previsto all'art. 13, comma 3, del d.lgs. I&R. Il responsabile del macello registra in BDN le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. I&R, inserendo obbligatoriamente quanto previsto dal sistema informativo.
10. L'operatore provvede affinché gli animali introdotti da altri Stati in un centro di raccolta o in uno stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. I&R siano in ogni caso registrati in BDN in ingresso dall'estero prima dell'uscita dallo stabilimento di prima destinazione nazionale, adempiendo inoltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale. Fanno eccezione, conformemente all'art. 10, comma 7, del d.lgs. I&R, gli ungulati provenienti da Paesi terzi macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell'UE per i quali il responsabile del macello deve registrare le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. I&R.

3.3.3. Tracciabilità degli equini

1. Per la tracciabilità degli equini si adottano le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" (GU n. 302 del 21 dicembre 2021).

3.3.4 Tracciabilità dei suini

1. L'operatore che detiene suini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato

conformemente all'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 nello stabilimento di nascita entro i 70 giorni dalla nascita, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante un marchio auricolare convenzionale o elettronico apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Per i suini iscritti al Libro genealogico, tale numero può essere riportato sulla faccia inferiore del marchio auricolare del Libro genealogico.

2. Ad eccezione dei suini a mantello pigmentato, quali i suini di razze autoctone a mantello nero ed i cinghiali, l'operatore può provvedere a identificare i suini, in alternativa alle modalità riportate al punto 1, mediante tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della DGSAF rilasciata su richiesta dell'operatore.
3. In aggiunta all'identificazione obbligatoria con le modalità di cui ad uno dei punti precedenti di questo capitolo, l'operatore può applicare al padiglione auricolare dei suini un marchio auricolare convenzionale o elettronico riportante il codice identificativo individuale. L'identificazione individuale, aggiuntiva al metodo obbligatorio, comporta l'adeguamento alle disposizioni di cui al successivo punto 9.
4. L'operatore registra in BDN, entro 7 giorni dalla loro identificazione, l'insieme di suini indicandone il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita, il mese e l'anno di nascita, la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), la tipologia e l'ubicazione dei mezzi identificativi e il numero totale di animali di tale insieme.
5. L'operatore per ciascun insieme di suini registra in BDN le morti e comunica i furti e gli smarrimenti come previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R, specificando il mese e l'anno dell'evento, il numero e la categoria dei capi interessati. Con tali registrazioni e quelle inerenti alle movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale, in BDN è automaticamente aggiornato il numero di capi presenti per insieme. La registrazione degli eventi per insieme non comprende i suini ai quali viene applicata l'identificazione individuale.
6. L'operatore di allevamenti di tipologia "semibrado", oltre che ai sensi dei punti 1 e 2, provvede a identificare e registrare in BDN singolarmente i suini riproduttori con un mezzo di identificazione autorizzato applicato al padiglione auricolare, preferibilmente il destro, e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice individuale generato da BDN. Tale mezzo di identificazione è apposto all'atto del primo intervento fecondativo e comunque prima che tali animali lascino lo stabilimento in cui sono detenuti al momento di tale intervento fecondativo.
7. Per i soli suini riproduttori di razza pura iscritti al Libro genealogico oppure dell'Albo nazionale dei registri suini riproduttori ibridi, il codice di identificazione individuale può essere trasmesso alla BDN rispettivamente dal Libro genealogico e dall'Albo nazionale, a condizione che sia univoco e che rispetti le caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520. Ai fini dell'acquisizione del codice e del completamento della procedura di registrazione, la BDN verifica la correttezza e l'univocità del codice.
8. L'operatore di suini detenuti in stabilimenti diversi dalla tipologia "semibrado" può scegliere di identificare tutti i suoi riproduttori con codice di identificazione individuale. In questo caso la scelta di identificare in modo univoco i riproduttori deve essere estesa a tutti i riproduttori dell'allevamento. Tuttavia, è consentita l'introduzione sporadica di un suino con codice di identificazione individuale in un allevamento che non ha scelto questa tipologia di identificazione.
9. Per i riproduttori identificati individualmente in BDN è registrata la data di nascita, il codice identificativo univoco dell'animale, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di

identificazione autorizzati, la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), la razza e il sesso, con possibilità di inserire l'eventuale castrazione, e tutti gli eventi di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R. La registrazione in BDN dell'identificazione singola per un riproduttore comporta l'aggiornamento automatico del numero di animali dell'insieme di origine, individuato sulla base della tipologia (maiali o cinghiali), del mese e anno di nascita. Per stabilimenti diversi dalla tipologia "semibrado", la scelta di identificare in modo univoco i riproduttori deve essere estesa a tutti i riproduttori dell'allevamento.

10. L'operatore e il responsabile del macello registrano la movimentazione e la macellazione dei singoli suini identificati individualmente.
11. Con le modalità definite con disposizioni del Direttore Generale della DGSAF, se sussistono le condizioni di allevamento previste dall'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e se tali animali sono esclusi dalla produzione di alimenti, gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici possono essere autorizzati a sostituire entrambi i mezzi di identificazione di cui al punto 1 con un transponder iniettabile autorizzato per l'identificazione dei suini.
12. L'operatore provvede alla registrazione in BDN dei capi introdotti da altri Paesi nei tempi previsti dall'art. 10 del d.lgs. I&R, con le seguenti informazioni:
 - a) per ciascun insieme di suini: Paese di nascita, Paese di provenienza, l'anno di nascita, gli estremi della documentazione sanitaria di scorta, la tipologia e l'ubicazione dei mezzi di identificazione, la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), il numero totale di animali dell'insieme;
 - b) per gli allevamenti di tipologia "semibrado" e per tutti quelli che hanno scelto l'identificazione individuale dei riproduttori, tutti i riproduttori devono essere identificati individualmente specificando: la data di nascita, il codice identificativo univoco dell'animale, la tipologia, l'ubicazione e la data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali suini dal Ministero della salute, oltre che la tipologia di suini detenuti (maiali o cinghiali), la razza, il sesso, tutti gli eventi. La registrazione in BDN dell'identificazione singola per un riproduttore comporta l'aggiornamento automatico del numero di animali dell'insieme con stesso anno di nascita.
13. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali ricevuti, provenienti sia dal territorio nazionale sia da un altro Stato dell'UE, siano macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, come previsto all'art. 13, comma 3 del d.lgs. I&R. Il responsabile del macello registra in BDN le informazioni sui capi macellati ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. I&R, inserendo obbligatoriamente quanto previsto dal sistema informativo.
14. L'operatore provvede affinché gli animali introdotti da altri Stati in un centro di raccolta o in uno stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. I&R, siano in ogni caso registrati in BDN in ingresso dall'estero prima dell'uscita dallo stabilimento di prima destinazione nazionale, adempiendo inoltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale. Fanno eccezione, conformemente all'art. 10, comma 7, del d.lgs. I&R, gli ungulati provenienti da Paesi terzi macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell'UE per i quali il responsabile del macello deve registrare le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. I&R.
15. L'operatore titolare di attività diverse dagli allevamenti di cui all'art. 7 della legge 221/2015 ed all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali", Rep. Atti n. 125/CSR del 25 luglio 2019 in cui sono detenuti cinghiali, deve presentarne richiesta di registrazione per il tramite degli uffici regionali del settore faunistico-venatorio alla ASL competente per territorio. La ASL registra in BDN tali stabilimenti come "strutture faunistiche venatorie per cinghiali". Esse rappresentano l'unica attività dello stabilimento da cui gli animali possono essere movimentati esclusivamente verso stabilimenti di

macellazione/lavorazione della carne da selvaggina.

16. Nel caso di perdita di mezzi di identificazione individuali, l'operatore provvede a richiederne il duplicato attraverso le funzionalità disponibili in BDN. Nel caso di perdita di marchi riportanti l'identificativo per partita, l'operatore sostituisce il marchio smarrito con duplicato del medesimo codice, anche per l'animale proveniente da altro stabilimento o da Paesi UE.

3.3.5 Tracciabilità di camelidi, cervidi e renne

1. L'operatore che detiene camelidi e cervidi, conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento, all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 16 regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, provvede affinché tali animali siano identificati individualmente conformemente all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 entro 9 mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare lo stabilimento in cui sono nati, mediante:
 - a) due marchi auricolari convenzionali, uno su ciascun padiglione auricolare, e recanti in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione individuale dell'animale;
 - o
 - b) il transponder iniettabile recante, in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale. Le modalità di identificazione elettronica saranno trasmesse con disposizioni del Direttore Generale della DGSAF entro sei mesi dalla pubblicazione del presente manuale.
2. L'operatore di camelidi o cervidi già detenuti alla data di applicazione del presente manuale e già identificati con transponder iniettabile non autorizzato ai sensi del d.lgs. I&R, garantisce la continua disponibilità del dispositivo di lettura del codice presente nel transponder stesso, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
3. L'operatore che detiene renne può richiedere alla ASL l'esenzione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 purché la registrazione in BDN delle movimentazioni per partita di animali garantisca la tracciabilità di tali animali.
4. L'operatore che detiene cervidi può richiedere alla ASL l'esenzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 a condizione che la registrazione delle movimentazioni in BDN garantisca la tracciabilità di tali animali e che i cervidi siano identificati prima di lasciare lo stabilimento di nascita.
5. L'operatore registra in BDN le informazioni inerenti ai camelidi e ai cervidi identificati entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi di identificazione, con le seguenti informazioni: la data di nascita, il codice identificativo univoco dell'animale, tipologia, ubicazione e data di applicazione dei mezzi di identificazione autorizzati per tali animali dal Ministero della salute e tutti gli eventi di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs. I&R, oltre che la data di applicazione dei mezzi identificativi ufficiali, la razza e il sesso.
6. L'operatore provvede alla registrazione in BDN dei capi introdotti da altri Paesi nei tempi previsti dall'art. 10 del d.lgs. I&R con le seguenti informazioni: il Paese di nascita, il Paese di provenienza, gli estremi della documentazione sanitaria di scorta, la data di nascita, il codice identificativo dell'animale, la tipologia e ubicazione dei mezzi identificativi, tutti gli eventi, oltre che la razza e il sesso.
7. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali ricevuti, provenienti sia dal territorio nazionale e sia da un altro Stato UE, siano macellati entro 72 ore dall'arrivo al macello, come previsto all'art. 13, comma 3, del d.lgs. I&R. Il responsabile del macello registra in BDN le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art.13, comma 4, del d.lgs. I&R, inserendo obbligatoriamente quanto previsto dal sistema informativo.
8. L'operatore provvede affinché gli animali introdotti da altri Stati in un centro di raccolta o in uno stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. I&R siano in ogni caso registrati in BDN in ingresso

dall'estero prima dell'uscita dallo stabilimento di prima destinazione nazionale, adempiendo inoltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale. Fanno eccezione, conformemente all'art. 10, comma 7, del d.lgs. I&R, gli ungulati provenienti da Paesi terzi macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell'UE per i quali il responsabile del macello deve registrare le informazioni sui capi macellati, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. I&R.

4. GESTIONE DEL SISTEMA I&R DI ALCUNE SPECIE

4.1 Pollame e volatili in cattività

1. L'operatore che detiene pollame in stabilimento diverso dall'allevamento familiare e l'operatore degli incubatoi, per la registrazione o il riconoscimento di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R, oltre alle informazioni di cui al capitolo 2.3 del presente manuale, devono registrare in BDN per ciascuna tipologia di stabilimento:
 - a. l'eventuale appartenenza ad una filiera produttiva avicola. In tali casi l'operatore, alla prima registrazione in BDN di propria competenza, deve inserire l'informazione relativa alla denominazione di tale filiera, selezionandola tra quelle presenti nell'elenco disponibile in BDN. Una filiera può acquisire deleghe ad operare su vetinfo solo per gli stabilimenti e allevamenti che in BDN risultano a loro associati. L'operatore registra in BDN l'eventuale cambio di filiera di appartenenza entro 7 giorni dalla variazione;
 - b. il numero dei capannoni di qualsiasi allevamento di specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" e degli allevamenti di *G. gallus* e *M. gallopavo* con orientamento produttivo diverso da "svezzamento";
 - c. per ciascun capannone, l'identificativo univoco, la superficie in mq, la capacità strutturale massima, la densità massima per i polli da carne autorizzata dalla ASL (ai sensi del d.lgs. 181/2010), la modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento, la data di apertura e la data di chiusura del capannone;
 - d. per gli allevamenti di specie "avicoli misti", l'elenco delle specie allevate e l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. La presenza contemporanea di alcune specie di pollame deve essere compatibile con la normativa in materia di biosicurezza;
 - e. per gli allevamenti con orientamento produttivo "riproduzione", la tipologia produttiva scelta tra:
 - e1) selezione (Grand parents, Elite) se gli animali sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione;
 - e2) moltiplicazione (Parents): se gli animali sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o pollame da carne);
 - f. per gli allevamenti con orientamento produttivo "ripopolamento di selvaggina", l'elenco delle specie allevate e per le movimentazioni in ingresso e in uscita specifica il numero di animali movimentati per ciascuna specie.
2. Gli allevamenti con orientamento produttivo "svezzamento" sono quelli in cui gli animali sono allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti prevalentemente a commercianti o ad allevamenti familiari. L'allevamento con orientamento produttivo "svezzamento" è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività.
3. L'operatore di *G. gallus* e *M. gallopavo*, compresi avicoli misti con tali specie, deve registrare entro 7 giorni le movimentazioni in uscita specificando il numero di animali in uscita da ciascun capannone di origine in modo da consentire la tracciabilità delle movimentazioni in BDN per gruppo. Il gruppo è definito all'articolo 2, punto 37), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ed è individuato in BDN dal numero di registrazione unico, insieme all'identificativo del capannone ed alla data di accasamento. Per ogni gruppo movimentato in uscita l'operatore deve specificare se essa coincide o meno con lo svuotamento del capannone.

4. L'operatore di allevamenti con più di un capannone di *G. gallus* e *M. gallopavo*, compresi avicoli misti con tali specie, destinatario degli animali indicati nel documento di accompagnamento registra le movimentazioni in ingresso entro 7 giorni dalla data di arrivo degli animali indicata nella sezione "trasporto" dello stesso documento, indicando le seguenti informazioni inerenti all'introduzione di animali:
 - a) l'identificativo del documento di accompagnamento;
 - b) i codici identificativi dei capannoni ove sono alloggiati gli animali in ingresso indicati nel documento di cui al punto a), specificando per ciascun capannone, il numero, l'età e il sesso del pollame ivi ospitato. L'introduzione di animali in un capannone precedentemente svuotato viene registrata in BDN come accasamento di un nuovo gruppo. Le successive introduzioni di animali nello stesso capannone comportano l'incremento degli animali del gruppo fino alla capienza massima definita per il capannone. Il sistema non consente l'introduzione di pollame in un capannone oltre 15 giorni dal primo accasamento fatta eccezione per l'introduzione di soggetti maschi in allevamenti di galline da riproduzione, in presenza dei prerequisiti di sanità animale;
 - c) per i polli da carne la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri.
5. L'operatore di allevamenti in cui non vi è obbligo di registrazione dei gruppi, cioè lo svezzamento e gli allevamenti differenti da quelli che detengono *G. gallus*, *M. gallopavo* e avicoli misti con tali specie, registra le movimentazioni in ingresso e in uscita per partita di animali entro 7 giorni dall'evento.
6. L'operatore registra in BDN le informazioni sulle movimentazioni in ingresso e in uscita oltre che, ove previsto, la data di svuotamento del gruppo e il periodo di vuoto biologico del capannone. Tali informazioni consentono l'aggiornamento del registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. I&R.
7. L'operatore, incluso il commerciante, deve registrare in BDN le movimentazioni in ingresso e uscita, incluse quelle verso allevamenti familiari o commercianti o per vendita a privati per autoconsumo.
8. L'operatore ha la possibilità di registrare in modo semplificato in BDN le movimentazioni in uscita verso allevamenti familiari o per vendita a privati per autoconsumo indicando in BDN il numero complessivo di animali ceduti con un'unica uscita a fine giornata. In tali casi l'operatore che movimenta gli animali compila il documento di accompagnamento in forma cartacea e registra manualmente l'evento.
9. L'operatore che macella il pollame detenuto presso un macello annesso al proprio stabilimento deve registrare:
 - a) i movimenti in uscita verso il macello di cui indica gli estremi della registrazione in SINVSA;
 - b) le macellazioni effettuate presso tale macello entro 7 giorni dall'evento.
10. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'UE provvede affinché tali animali siano identificati individualmente, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, mediante un anello applicato ad almeno una zampa recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale, oppure mediante transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.
11. L'operatore di psittacidi già detenuti alla data di applicazione del presente manuale e già identificati con transponder iniettabile non autorizzato ai sensi del d.lgs. I&R, garantisce la continua disponibilità del dispositivo di lettura del codice presente nel transponder stesso, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
12. L'operatore di fiere, mostre, esposizioni, mercati e collezioni faunistiche deve essere registrato o riconosciuto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R e deve registrare le movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale.

4.2 Lagomorfi

1. L'operatore di lagomorfi, diversi dai conigli non destinati alla produzione di alimenti detenuti come

animali da compagnia conformemente all'articolo 4, punto 11) del regolamento e dai conigli di allevamenti familiari, per la registrazione o il riconoscimento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R, oltre alle informazioni previste dal capitolo 2.3, deve registrare in BDN per ogni stabilimento:

- a) l'appartenenza alla filiera produttiva cunicola. In tali casi l'operatore, alla prima registrazione in BDN di propria competenza, deve registrare la denominazione di tale filiera, selezionandola tra quelle presenti nell'apposita tabella di decodifica. Una filiera può acquisire deleghe ad operare su vetinfo solo per gli allevamenti che in BDN risultano a loro associati. L'operatore registra in BDN l'eventuale cambio di filiera di appartenenza entro 7 giorni dalla variazione;
 - b) l'indicazione dell'applicazione di quarantena e vuoto sanitario;
 - c) per l'orientamento produttivo "riproduzione" e "misto":
 - c1) il numero di fori nido, ossia delle strutture fisiche che ospitano le fattrici per il parto e l'allattamento fino allo svezzamento della nidiata;
 - c2) il numero di fori maschio, ossia delle strutture fisiche che ospitano i maschi riproduttori;
 - c3) l'eventuale autorizzazione quale stabilimento di produzione/raccolta di materiale seminale.
2. L'operatore di cui al punto 1, incluso il commerciante, registra in BDN le movimentazioni in ingresso e uscita, con i tempi e i modi di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale.
 3. L'operatore ha la possibilità di registrare in modo semplificato in BDN le movimentazioni in uscita verso allevamenti familiari indicando con un'unica uscita per data il numero complessivo di animali ceduti a privati per autoconsumo (*registrazione in BDN per giornata*). In tali casi l'operatore che movimenta gli animali compila il documento di accompagnamento in forma cartacea e registra manualmente l'evento.
 4. L'operatore che macella i lagomorfi detenuti presso un macello annesso al proprio stabilimento deve registrare:
 - a) i movimenti in uscita verso il macello di cui indica gli estremi della registrazione in SINVSA;
 - b) le macellazioni effettuate presso tale macello entro 7 giorni dall'evento.
 5. L'operatore di fiere, mostre, esposizioni, mercati o collezioni faunistiche che detiene lagomorfi deve essere registrato o riconosciuto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R e deve registrare le movimentazioni ai sensi art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R oltre che capitolo 5 del presente manuale.

4.3 Apicoltura

1. L'operatore di apicoltura, che detiene api mellifere, per la registrazione o, a seconda dei casi, il riconoscimento della sua attività, oltre alle informazioni previste al capitolo 2.3 deve registrare ciascun apiario con le seguenti informazioni:
 - a) numero di alveari dell'apiario e numero di nuclei;
 - b) eventuale Associazione apistica di appartenenza.
2. L'attività di allevamento corrisponde all'apiario e ogni apiario è identificato univocamente dal numero di registrazione unico dell'attività di apicoltura e da un numero progressivo.
3. L'operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando occupata da alveari.
Il cartello identificativo è:
 - a) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
 - b) di dimensioni minime equivalenti al formato A4;
 - c) di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro centimetri «SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134», oltre che il codice aziendale. La nuova dicitura è prevista per i cartelli di apiari registrati dopo l'entrata in vigore del presente manuale operativo.

4. L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale. In deroga ai suddetti adempimenti, gli operatori del settore della apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL competente. La suddetta deroga non è applicabile in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanità animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza. Nel documento di accompagnamento è indicato l'apiario e il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo, quali nuclei, pacchi di api, api regine. Fanno eccezione le registrazioni in BDN delle movimentazioni che interessano le api regine, le quali possono essere registrate in ingresso una volta al mese dall'operatore ricevente. L'operatore di provenienza deve in ogni caso produrre, per ciascuna movimentazione di materiale apistico vivo, incluse le api regine, il documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R indicando quale destinazione iniziale l'apiario principale dell'attività di apicoltura. La validazione del documento di accompagnamento e le attestazioni sanitarie sono regolamentate da disposizioni di sanità animale, locali e nazionali.
In caso di movimentazioni per motivo di uscita "impollinazione" verso un agricoltore non tenuto alla registrazione di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R, l'operatore riporta il nominativo e il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l'indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.
5. Nella schermata iniziale della BDN - sezione apistica sono rese disponibili per la ASL, ai fini del loro controllo, le informazioni inerenti alle movimentazioni sul territorio di competenza.
6. L'operatore per attestare la cattura degli sciami naturali non usciti dal proprio apiario utilizza un documento in cui riporta data e luogo di cattura. Entro 7 giorni dall'evento, registra il nuovo nucleo in BDN come movimentazione in entrata nell'apiario in cui viene messo a dimora.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 comma 5, del d.lgs. I&R, l'operatore registra entro 7 giorni le informazioni inerenti alle morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti. Sono fatti salvi gli obblighi dell'operatore in materia di notifica di malattie elencate, come previsto dall'art. 6 comma 1, del d.lgs. 136/2022.
8. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e comunicare alla ASL il furto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell'art. 9, comma 10, del d.lgs. I&R.
9. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e nuclei posseduti.
10. L'operatore, sia pure con postazione a "zero" alveari, per motivi sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale a "zero" alveari.
11. L'operatore registra la cessazione dell'attività apistica conformemente all'art. 5, comma 5, lettera c) o, per gli stabilimenti riconosciuti, all'art. 6, comma 5, lettera c), del d.lgs. I&R, comunicando, con le modalità di cui al capitolo 2 del presente manuale operativo, la chiusura dell'attività di tutti i suoi apiari ad essa afferenti.

4.4 Acquacoltura

1. L'operatore di acquacoltura, per la registrazione o, a seconda dei casi, il riconoscimento della sua attività, segue le procedure di cui ai capitoli 2.1, 2.2 e 2.3 del presente manuale.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037, a condizione che siano strutture chiuse o che non scarichino effluenti direttamente nelle acque naturali, oltre che non spostino animali

di acquacoltura in altri stabilimenti o in natura, gli stabilimenti di acquacoltura esentati dall'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 del d.lgs. I&R sono:

- a) i locali in cui gli animali ornamentali sono esposti in acquari o stagni come animali da compagnia;
 - b) i ristoranti dove gli animali d'acquacoltura sono tenuti in acquari o in stagni in attesa del consumo umano;
 - c) le vasche in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per scopi di salute e benessere alla persona;
 - d) i negozi al dettaglio che detengono animali d'acquacoltura destinati a scopi ornamentali, riforniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura o da loro gruppi, riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. I&R e destinati direttamente al detentore finale dell'animale per scopi ornamentali;
 - e) gli stagni/laghetti in cui gli animali d'acquacoltura sono tenuti solo per scopi estetici o per la qualità dell'acqua e che sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto;
 - f) gli stagni, i laghetti e le vasche in cui gli animali d'acquacoltura, provenienti direttamente da uno stabilimento riconosciuto sono tenuti esclusivamente per il consumo personale.
3. Oltre a quelli di cui al punto 1, sono esentati dall'obbligo di registrazione gli stabilimenti di acquacoltura costituiti da zone limitate con gabbie a rete o altre strutture in acque naturali in cui gli animali acquatici precedentemente selvatici sono tenuti nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037, gli stabilimenti di acquacoltura registrati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. I&R che non spostano gli animali d'acquacoltura in altri stabilimenti né li rilasciano in natura, sono esentati dall'obbligo di tenuta di registrazione delle informazioni di cui all'articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037, a condizione che gli animali acquatici siano trasportati in contenitori sigillati e a tenuta stagna che rimangano chiusi e intatti dal momento del carico fino al momento dello scarico alla loro destinazione finale, sono esentati dalla tenuta del registro di cui all'articolo 188, paragrafo 1, del regolamento i trasportatori di animali d'acquacoltura destinati a scopi ornamentali, oltre che di uova e gameti di animali acquatici destinati all'acquacoltura o al rilascio in natura.
6. La movimentazione dei molluschi e dei crostacei è effettuata con la produzione dei documenti di scorta previsti per tali settori dalla normativa in materia di igiene delle produzioni animali e di sicurezza alimentare.

5. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IN BDN

1. Il documento di accompagnamento previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R contiene informazioni relative:
- a) allo stabilimento di provenienza e di destino, inclusa l'esatta identificazione dell'apiario di destinazione in apicoltura, all'identificazione degli animali (singolarmente o in gruppi, a seconda della specie e tipologia) che costituiscono la partita di animali stessi, come definita dall'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625;
 - b) ai trattamenti e alle ICA, ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, per le movimentazioni, dirette o tramite stalla di transito, verso macello;
 - c) al trasporto (nome e cognome del trasportatore e del conducente, targa ed estremi autorizzativi, data e ora di partenza e durata del viaggio);

- d) all'attestazione sanitaria del veterinario (validazione della ASL), quando prevista da regolamentazione in materia di sanità animale.
2. La partita di animali accompagnata dal medesimo documento di accompagnamento è indivisibile, ossia non può essere frazionata prima dell'arrivo e registrazione in BDN degli animali nello stabilimento di destinazione.
 3. Il prototipo di documento di accompagnamento da utilizzare per le varie specie animali è disponibile in apposita sezione di vetinfo.
 4. L'operatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste e la BDN rende disponibile tale informazione anche al destinatario.
 5. Il sistema BDN non consente alcuna generazione di documento di accompagnamento per gli animali:
 - a) per cui in BDN è registrata il decesso o la macellazione;
 - b) inseriti in un documento di accompagnamento per il quale non è ancora registrata l'uscita nell'allevamento di provenienza.
 6. La BDN consente all'operatore dello stabilimento di partenza e di arrivo degli animali di visualizzare le informazioni inerenti ai documenti di accompagnamento in uscita o in entrata per la sua attività o verso il macello, con le modalità riportate nella sezione *documentazione* di vetinfo.
 7. Gli operatori hanno facoltà di registrare, entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali, indicata nel documento stesso (sezione "trasporto"), le informazioni dell'uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione del documento di accompagnamento.
 8. Il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già registrato dall'operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento. Fanno eccezione le registrazioni in ingresso in allevamenti di pollame con più di un capannone per la registrazione degli accasamenti come indicato al capitolo 4.1 del presente manuale e alla sezione *documentazione* di vetinfo.
 9. La registrazione di cui al punto precedente costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente. In ogni caso l'operatore oltre il settimo giorno, verifica, ed eventualmente rettifica, quanto registrato automaticamente dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento. Se dopo la compilazione del documento di trasporto la relativa movimentazione non è effettuata, l'operatore dello stabilimento di provenienza deve eliminare il documento di accompagnamento in BDN immediatamente o comunque prima della scadenza dei 7 giorni. La ASL può visualizzare in BDN i documenti eliminati per poter verificare, tra l'altro, se erronei annullamenti abbiano compromesso la relativa registrazione di ingresso in altro stabilimento.
 10. Per annullamenti di documenti di accompagnamento effettuati dopo 7 giorni, l'operatore ha l'obbligo di cancellare in BDN tali documenti e relative movimentazioni.
 11. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 8, del d.lgs. I&R e dai capitoli 4.1, punto 8 e 4.2, punto 3, del presente manuale, l'operatore se non compila da BDN il documento di accompagnamento in ogni modo deve registrare in BDN, con le tempistiche previste, le informazioni relative alle movimentazioni in uscita e in entrata per ciascun animale o gruppo di animali, a seconda delle specie e tipologie, oltre che l'indicazione che è stato utilizzato il documento di accompagnamento cartaceo, riportandone gli estremi inclusi, obbligatoriamente, i dati della sezione relativa al trasporto che deve essere completa della firma del conducente.
 12. In assenza di compilazione informatizzata del documento di accompagnamento, sia l'operatore di partenza e sia quello di destinazione degli animali sono tenuti alla conservazione per almeno 3 anni della copia del documento di accompagnamento cartaceo.
 13. L'operatore che riceve gli animali privi del documento di accompagnamento compilato in BDN che

non è responsabile dell'inosservanza all'obbligo di legge è tenuto alla registrazione delle movimentazioni in entrata in BDN entro 7 giorni dall'evento, ad eccezione degli operatori degli allevamenti familiari di pollame e di conigli.

14. Nello stesso modo di cui al punto 11 sono registrate le movimentazioni in ingresso degli animali provenienti dall'estero di cui occorre registrare in BDN gli estremi del certificato sanitario.
15. L'operatore provvede alla rettifica o annullamento del documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R.
16. Il trasportatore deve garantire che tutti gli animali riportati nel documento di accompagnamento siano effettivamente consegnati allo stabilimento o macello di destinazione. Le eventuali morti di animali durante il trasporto devono essere accuratamente documentate dal conducente in modo da poter consentire la registrazione dell'evento in BDN dall'operatore di destinazione.
17. Al macello se non risultano aggiornate tutte le informazioni contenute nel documento di accompagnamento che pregiudicano la destinazione delle carni, le carcasse non possono essere liberalizzate per il consumo.
18. L'operatore deve garantire il controllo regolare delle segnalazioni trasmesse dalla BDN di documenti di accompagnamento in entrata per il proprio stabilimento e la correttezza dei dati inerenti agli animali in ingresso. Se la registrazione automatica in ingresso riguarda animali non effettivamente giunti alla destinazione indicata nel documento di accompagnamento per errore da parte dell'operatore dello stabilimento di provenienza nella sua compilazione, non sono applicabili sanzioni a carico dell'operatore dello stabilimento di destinazione, il quale in ogni caso è obbligato a rettificare le informazioni in BDN nel più breve tempo possibile. La BDN rende disponibili tali informazioni per la ASL che valuta la situazione ed interviene per la risoluzione di eventuali criticità. Queste informazioni rientrano tra i criteri per l'attribuzione del rischio agli operatori e agli stabilimenti.
19. Le movimentazioni in entrata non sono registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel documento di accompagnamento nei casi di:
 - a) introduzione di animali che superano la capacità massima dell'allevamento o del capannone in caso di gruppi di pollame;
 - b) annullamento del documento di accompagnamento entro 7 giorni da parte dell'operatore dell'allevamento di origine;
 - c) rifiuto del documento di accompagnamento da parte dell'operatore destinatario entro 7 giorni. Il rifiuto è reso disponibile per l'operatore della struttura di origine e alla ASL competente su di essa che verificherà la rettifica, nei tempi previsti, della relativa registrazione in uscita dallo stabilimento di origine.
20. La ASL può accedere in BDN ai documenti di accompagnamento prodotti inerenti al proprio territorio e tramite "funzioni di interrogazione" anche a quelli di tutto il territorio nazionale, oltre che alle informazioni legate al trasporto e al trasportatore relative ai documenti stessi.
21. Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento per le varie specie animali sono disponibili in specifica sezione di vetinfo.
22. La validità del documento di accompagnamento termina alla data di arrivo prevista della partita di animali nello stabilimento di destino, data inserita obbligatoriamente nello stesso documento al momento della sua registrazione in BDN, con una discrepanza in eccesso di massimo 24 ore.
23. Prima del movimento devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto. In ogni caso entro 7 giorni dall'emissione del documento devono essere registrate in BDN eventuali modifiche inerenti alle informazioni contenute nel documento di accompagnamento, incluse le eventuali rettifiche manuali riportate su copia stampata per il trasporto. Per le movimentazioni verso macello, le rettifiche in BDN devono essere completate prima che la carcassa dell'animale lasci il macello. Il documento di accompagnamento è valido solo se reca

informazioni corrette inclusa la data e la durata del viaggio.

24. L'emissione del documento di accompagnamento non può essere precedente a 4 giorni rispetto alla data di partenza prevista della partita di animali dallo stabilimento di origine, data inserita obbligatoriamente nello stesso documento al momento della sua prenotazione in BDN.
25. Il sistema BDN consente l'elaborazione del documento di accompagnamento in modalità bozza, ossia è possibile compilare e salvare alcuni dati del documento di accompagnamento: tale versione è memorizzata dal sistema per massimo 7 giorni per il completamento nella sua versione definitiva prima della movimentazione effettiva, e sua eventuale validazione.
26. Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità "movimentazioni temporanee verso mostre fiere e mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita.
27. I controlli ufficiali sui documenti di accompagnamento informatizzato sono effettuati in BDN. I controlli su strada possono essere effettuati su copia del documento di accompagnamento informatizzato.

5.1 Movimenti verso e da pascolo

1. L'operatore che movimentava animali verso o da un pascolo inserisce in BDN:
 - la richiesta di autorizzazione al trasferimento specificando l'inizio dell'effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali, periodo che è pari ad almeno 30 giorni qualora lo stabilimento di partenza sia ubicato in regione non indenne. Tale richiesta deve essere validata dalla ASL competente sul pascolo per consentire la generazione dei documenti di accompagnamento verso quel determinato pascolo, documenti che ne attestano l'effettivo utilizzo. Nell'ambito della stessa provincia e in presenza dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali, la validazione della movimentazione verso e da pascolo, può non essere prevista, previa comunicazione al CSN;
 - la comunicazione di rientro allo stabilimento di origine almeno 15 giorni prima del previsto rientro. Tale richiesta è resa disponibile per la ASL competente sullo stabilimento e consente la generazione dei documenti di accompagnamento di rientro dal pascolo.
 2. Tutte le movimentazioni verso e da un pascolo sono registrate in BDN entro 7 giorni con le modalità riportate all'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale. Ogni documento di accompagnamento verso un pascolo è consultabile dall'Autorità del comune competente sul pascolo. Le Autorità comunali competenti sul pascolo accedendo a BDN visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell'adempimento delle proprie competenze in materia.
 3. La nascita di animali al pascolo è registrata dall'operatore dello stabilimento di provenienza della madre nei limiti di tempo previsti dal capitolo 3 del presente manuale. L'operatore di bovini può richiedere alla ASL competente sullo stabilimento di origine la proroga all'applicazione dei mezzi di identificazione dei vitelli nati al pascolo conformemente al capitolo 3.3.1, punto 4, del presente manuale.
- 3 bis** - I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa».
4. L'operatore dell'allevamento con modalità "pascolo vagante", prima della movimentazione degli animali, per poter generare il documento di accompagnamento informatizzato:
 - acquisisce nulla-osta da parte delle Autorità dei comuni interessati al pascolamento e dei Servizi veterinari delle regioni e province competenti, con le modalità in uso presso ciascuna Amministrazione;

- inserisce in BDN, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, il percorso di pascolo annuale, con le seguenti informazioni:
 - a) numero di registrazione unico dello stabilimento di partenza che deve avere necessariamente modalità “pascolo vagante”, con relative informazioni anagrafiche dell’operatore;
 - b) elenco dei comuni interessati al pascolamento e relativi periodi;
 - c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail del/dei conduttore/i responsabile/i degli animali durante il percorso se diverso dall’operatore;
 - d) dichiarazione di completa disponibilità ai controlli che saranno effettuati dalle Autorità competenti;
 - e) dichiarazione di garanzia sulla corretta contenzione degli animali, anche fuori delle strutture dello stabilimento;
 - f) dichiarazione di impegno a registrare in BDN direttamente o, su sua richiesta, tramite la ASL competente, eventuali variazioni, per qualsiasi motivo, dell’itinerario (luoghi o periodo) almeno 3 giorni prima dello spostamento. In tali casi l’operatore deve generare un nuovo documento di accompagnamento informatizzato che riporta la variazione e sostituisce quello precedente.

Ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia, le Autorità comunali e i Servizi veterinari competenti accedono a BDN per visualizzare le informazioni sul previsto percorso di pascolo. Nel caso in cui il pascolamento sul territorio di competenza non è approvato dalle Autorità comunali o, in caso di movimentazioni extraregionali, dalle regioni e province autonome, il diniego deve essere registrato in BDN entro fine febbraio di ciascun anno e comunque prima della generazione del documento di accompagnamento dalla Autorità interessata, anche per il tramite delle ASL. I territori per cui è registrato il diniego, sono automaticamente eliminati dall’elenco dei comuni interessati al pascolamento inserito dall’operatore in BDN e non compariranno nel documento di accompagnamento informatizzato.

L’operatore di un’attività di pascolo vagante genera il documento di accompagnamento in BDN anche per movimentazioni “senza mezzo di trasporto”, con le modalità riportate all’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e al capitolo 5 del presente manuale. Il documento informatizzato riporta la motivazione di uscita “pascolo vagante” e i comuni interessati al pascolamento con relativi periodi, risultanti nell’elenco registrato dall’operatore in BDN. Il documento è valido sino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato generato.

L’eventuale validazione dei documenti di accompagnamento è effettuata dalla ASL competente sull’attività di pascolo vagante, così come registrata in BDN.

Le ASL dei territori attraversati dal “pascolo vagante” esercitano attività di vigilanza sugli animali. Il Servizio veterinario della regione o provincia autonoma può sospendere in qualsiasi momento il pascolo vagante per motivi sanitari, registrando in BDN tale sospensione. In tali casi il documento di accompagnamento è anch’esso sospeso dalla data del provvedimento.

Oltre che i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, le Autorità comunali, sentite le ASL, possono regolamentare il pascolamento sul territorio comunale con specifici regolamenti. In tal caso, le Autorità comunali sono direttamente responsabili della verifica e dell’applicazione delle misure da loro stabilite.

6. REGISTRAZIONE DELLE MORTI IN STABILIMENTO E DELLE MACELLAZIONI AL MACELLO

6.1 Registrazione delle morti in stabilimento

1. L’operatore registra in BDN le morti degli animali in stabilimento, entro 7 giorni dall’evento come previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R, incluse le morti dei bovini non ancora identificati in BDN e le Macellazioni Sanitarie d’Urgenza (MSU). L’animale morto in stalla

è smaltito ai sensi della normativa vigente in materia, a cura e a spese dell'operatore. L'operatore con la registrazione della morte in BDN attesta che lo smaltimento della carcassa è effettuato ai sensi di legge e rende disponibile per qualsiasi controllo la documentazione attestante lo smaltimento stesso.

2. L'operatore deve registrare la morte in stalla anche di bovini non ancora iscritti in BDN in quanto non sono ancora scaduti i termini per la loro identificazione, indicandone obbligatoriamente l'età in giorni e il codice della madre.
3. Nei casi di macellazione d'urgenza in stalla, l'operatore compila in modalità informatizzata in BDN il "Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello" (da qui in avanti "documento di MSU") con le informazioni di cui al documento di accompagnamento standard inerenti all'identificazione, al macello di destinazione, al trasporto e alle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) compresi i trattamenti. Tale documento in formato elettronico è valido anche per eventuali controlli su strada ed è disponibile in BDN prima dell'arrivo dell'animale per il veterinario ufficiale competente presso il macello di destinazione dove sono completate le operazioni di macellazione ed è effettuata la visita post mortem. Il veterinario ufficiale che ha effettuato la visita ante mortem in allevamento compila, per gli animali giudicati idonei, il certificato sanitario previsto dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624. Tale documento può essere reso disponibile in formato elettronico in BDN.
4. La generazione informatizzata del documento di MSU determina la registrazione automatica in BDN della morte dell'animale presso l'allevamento di origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".
5. L'operatore redige in forma cartacea, in duplice copia, il documento di MSU nei casi eccezionali in cui non è possibile, per cause non dipendenti dalla sua volontà, la compilazione informatizzata dello stesso. In tali casi una copia scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al veterinario ufficiale del macello stesso, mentre l'altra copia è tenuta agli atti presso l'allevamento di provenienza. L'operatore dell'allevamento in cui è stata effettuata la MSU deve registrare in BDN entro 3 giorni dall'evento la morte dell'animale presso lo stabilimento, specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza".
6. Il responsabile del macello di destinazione registra entro 7 giorni le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU (motivazione: Completamento operazioni per MSU fuori dal macello), riportando le informazioni richieste compresa la destinazione delle carni in base all'ispezione post mortem.

6.2 Registrazione delle macellazioni

1. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro 7 giorni dalla macellazione, le seguenti informazioni:
 - a) la data dell'avvenuta macellazione;
 - b) l'identificativo del documento di accompagnamento o, per animali provenienti da altri Paesi, gli estremi e la data del certificato sanitario, per le specie per cui esso è previsto;
 - c) l'identificativo dello stabilimento e dell'attività di provenienza degli animali e, se provenienti da altri Stati, il Paese di provenienza;
 - d) il numero o il peso degli animali macellati distinti per specie;
 - e) il codice identificativo della partita o del gruppo degli animali (quando previsto dalla norma di riferimento);
 - f) l'identificativo del singolo animale macellato, nel caso di specie e tipologie animali identificati individualmente ai sensi del regolamento, il numero di macellazione e la classificazione del capo;
 - g) l'esclusione del consumo umano del capo;
 - h) il riscontro, su indicazione del veterinario ufficiale, del giudizio di ammissibilità al libero consumo delle carcasse;

- i) la morte degli animali avvenuta durante il trasporto verso il macello o in stalla di attesa.
2. Il responsabile del macello può recuperare le informazioni di cui al documento di accompagnamento prodotto dall'operatore dello stabilimento di partenza della stessa partita di animali.
3. Ai fini della registrazione in BDN delle macellazioni, i dati anagrafici dei macelli autorizzati per le varie specie animali sono recuperati dai sistemi informativi S.Inte.S.I.S. (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni) e SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti), sistemi alimentati e continuamente aggiornati dai servizi veterinari regionali o provinciali. I dati dei macelli recuperati da S.Inte.S.I.S. non sono modificabili, ma consultabili in sola lettura.

7. CONTROLLI VETERINARI SUL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

1. I controlli veterinari sul sistema I&R sono effettuati con i metodi definiti dall'art. 14 del d.lgs. I&R e in base al rischio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e suoi regolamenti ad esso correlati.
2. Essi comprendono:
 - l'esame dei dati presenti in BDN inerenti agli stabilimenti, alle movimentazioni, all'identificazione animale;
 - confronti periodici dei dati TRACES e BDN per le verifiche sulla rintracciabilità degli animali provenienti da altri Stati dell'UE; (confronto dati TRACES/BDN in statistiche);
 - visite periodiche in almeno un campione di stabilimenti presenti sul territorio determinato annualmente;
 - vigilanza continua nei macelli.
3. Il Ministero della salute rende disponibili in vetinfo i report degli indicatori/dati per valutazione e la classificazione del rischio delle attività degli stabilimenti e dei macelli al fine di favorire l'individuazione di quelli con potenziali criticità nel sistema di I&R.

7.1 Controlli in stabilimento

1. Sono sottoposti a controllo ufficiale almeno una volta ogni anno, conformemente al regolamento (UE) 625/2017 e suoi atti correlati tra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160, i seguenti stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. I&R:
 - a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
 - b) centri di raccolta di ungulati;
 - c) centri di raccolta di pollame;
 - d) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
 - e) rifugi per cani, gatti e furetti;
 - f) posti di controllo;
 - g) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
 - h) stabilimenti di quarantena;
 - i) stabilimenti confinati.

Ai sensi dello stesso regolamento (UE) 625/2017 e suoi atti correlati, la frequenza minima delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale è:

 - a) almeno due volte l'anno nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini;
 - b) almeno una volta all'anno nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini, nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni, negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e nei centri di magazzinaggio di materiale germinale.
2. Le attività di stalla di transito sono controllate almeno ogni tre mesi. La frequenza può essere aumentata a seconda della classificazione del rischio attribuita a ciascuna stalla di transito. Il numero di allevamenti registrati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. I&R da controllare annualmente per il sistema I&R è almeno pari alle seguenti percentuali calcolate sul totale degli allevamenti di ciascuna specie attivi al 1° gennaio di ciascun anno:

- a) bovini: il 3%, come anche da regolamento di esecuzione (UE) 2022/160;
 - b) equini: il 3%;
 - c) ovini e caprini: il 3%, come anche da regolamento di esecuzione (UE) 2022/160;
 - d) allevamenti delle specie diverse dalle precedenti: l'1% qualora il numero totale di tali allevamenti sia superiore a 100. Per numeri inferiori, i controlli sono effettuati in base a specifica programmazione regionale.
3. Tutte le altre tipologie di attività sono controllate con frequenza e criteri che, se non fissati da normativa dell'UE, sono definiti da disposizioni ministeriali.
4. La classificazione del rischio delle attività degli stabilimenti e dei macelli è effettuata a livello nazionale dall'applicativo risk I&R di vetinfo che individua, valutando gli indicatori ritenuti rilevanti, le attività da considerare maggiormente a rischio per la possibile presenza di carenze di conformità al sistema di I&R. Le attività sono classificate attribuendo ad ognuna il punteggio risultante dalla somma della votazione ottenuta in BDN per singolo criterio di rischio analizzato. L'elenco degli indicatori, dei criteri e dei valori di riferimento è revisionato annualmente in base ai risultati delle verifiche periodiche dei dati presenti nei sistemi informativi. Nell'attività di classificazione è coinvolto il comitato tecnico di Coordinamento di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R.
5. Per le attività, ad eccezione degli allevamenti familiari e i pascoli, che in BDN risultano a zero animali da 12 mesi ed un giorno, è prevista in automatico la sospensione temporanea. Se tale situazione perdura per altri 12 mesi senza che l'operatore abbia richiesto la riattivazione di cui al capitolo 2.2.1, punto 1, lettera B., del presente manuale, è prevista la cessazione automatica. In BDN è reso disponibile l'elenco delle attività con sospensione o cessazione automatica.
6. In caso di cessazione di attività di tutte le attività dello stabilimento, il codice aziendale non è assegnato ad altro stabilimento nei 3 anni successivi e, se è richiesto un inizio di attività per la stessa geolocalizzazione in tale periodo, potrà essere riattivato indicando la nuova data di inizio attività.
7. Alla data di cessazione dell'ultima attività di uno stabilimento, è registrata automaticamente in BDN anche la chiusura dell'intero stabilimento.
8. Per gli apiari che:
- a) non risultano attivati trascorsi più di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;
 - b) da più di 24 mesi non registrano movimentazioni e censimenti;
 - c) da più di 24 mesi sono a zero alveari;
 - d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo più di 24 mesi dalla movimentazione per "nomadismo";
- la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed all'operatore le mancate registrazioni. Dopo 30 giorni da tale segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell'attività dell'apiario, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 134/2022.
9. In caso di mancato rispetto da parte di un operatore delle prescrizioni, la ASL può disporre la sospensione dell'attività fino alla risoluzione delle carenze riscontrate e, se il fatto costituisce reato, segnala il fatto all'Autorità giudiziaria.

7.2 Controlli al macello sul sistema I&R

1. Il veterinario ufficiale verifica con frequenza adeguata il rispetto, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di garantire, a norma dell'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione siano correttamente identificati.
2. Il veterinario ufficiale verifica la corretta applicazione della procedura di controllo

dell'identificazione applicata dal responsabile del macello, inclusa la verifica dell'identità degli animali e la presenza, la completezza e la pertinenza della relativa documentazione di accompagnamento.

3. Nel caso in cui la visita ante mortem rilevi situazioni di non conformità che rappresentano un rischio per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali, inclusi animali non identificabili, gli animali in questione sono abbattuti separatamente dagli altri e distrutti.
4. Se il Veterinario Ufficiale ritiene che le non conformità rilevate possano essere regolarizzate poiché è possibile garantirne la tracciabilità anche se non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione, dispone:
 - a) che gli animali in questione siano mantenuti separati dagli altri in attesa della regolarizzazione. Gli animali in attesa di regolarizzazione non possono lasciare il macello e devono essere tenuti in condizioni adeguate, nel rispetto delle norme in materia di sanità e di benessere animale, fino alla regolarizzazione con rettifica della documentazione;
Oppure, in base a sua valutazione del caso
 - b) che gli animali in questione siano ammessi alla macellazione. Le carcasse di tali animali non possono lasciare il macello e devono essere conservate in condizioni igieniche adeguate fino alla regolarizzazione con rettifica della documentazione.
5. Qualora non fosse possibile procedere alla regolarizzazione della posizione degli animali o la regolarizzazione non intervenisse entro 24 ore, conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/627, per analogia con ICA, le carcasse e visceri saranno distrutti.
6. La ASL segnala le irregolarità al sistema I&R di ungulati domestici condotti al macello con la registrazione in BDN delle stesse, secondo le codifiche previste in BDN, entro la giornata in cui è stata rilevata la non conformità maggiore o patologia grave, altrimenti entro 7 giorni. In caso di non conformità maggiori la segnalazione all'ASL competente sullo stabilimento di origine degli animali è fatta tempestivamente anche tramite posta elettronica, al fine di garantire un rapido intervento sanitario sullo stabilimento stesso. La BDN rende disponibili tali informazioni per lo stabilimento di origine e relativa ASL (servizio veterinario di sanità animale) in modo che tale informazione possa essere considerata, se del caso, per eventuali approfondimenti e conseguenti provvedimenti sull'allevamento di provenienza e/o quale elemento di rischio ai fini della programmazione dei controlli sul sistema I&R.
7. L'ASL competente sullo stabilimento e sull'attività di origine degli animali registra, entro 7 giorni dalla registrazione in BDN della segnalazione di irregolarità, le verifiche e campionamenti effettuati e gli eventuali provvedimenti adottati nei casi di non conformità maggiori.
8. In caso di riscontro di non conformità del sistema I&R in animali provenienti da altro Stato membro, per la rettifica degli errori materiali l'ASL comunica immediatamente tali irregolarità all'UVAC anche per gli adempimenti di cui all'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 627/2019.
9. Qualora, per ragioni di benessere, il veterinario ufficiale dispone l'abbattimento di capi in attesa di regolarizzazione, gli animali sono abbattuti separatamente e non possono essere destinati al consumo umano prima della regolarizzazione dei requisiti disattesi.
10. L'ASL verifica almeno ogni tre mesi il rispetto da parte del responsabile del macello degli obblighi previsti dall'art. 13 del d.lgs. I&R. La frequenza di tali verifiche può essere diminuita o aumentata a seconda della valutazione del rischio fatta dalla ASL per ciascun macello.

8. ESECUZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli sono eseguiti, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) 2017/625, in base a procedure documentate elaborate e aggiornate secondo necessità dal Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. I&R.

2. Le ASL, nell'effettuare i controlli, svolgono verifiche tra i dati dichiarati dagli allevatori sui documenti di accompagnamento e in altre registrazioni BDN, oltre che direttamente sui capi presenti in allevamento. Le verifiche potranno comprendere, anche in collaborazione tra le diverse ASL competenti, verifiche sugli allevamenti di provenienza/destinazione degli animali in ingresso e uscita dagli allevamenti oggetto di controllo.
3. I criteri e le percentuali di selezione degli stabilimenti e delle attività da controllare fanno riferimento al numero di registrazione unico. Le ASL, in accordo con gli Assessorati regionali, definiscono annualmente il numero e le categorie di allevamenti familiari da sottoporre a controllo e rendono disponibili per ogni controllo gli esiti di tali controlli per le eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.
4. Ogni attività di controllo è oggetto di una relazione in cui sono riportati: i criteri di selezione dello stabilimento, il motivo o i motivi del controllo, le evidenze raccolte, le risultanze dei controlli, le persone presenti, le non conformità emerse, i provvedimenti e le azioni correttive disposti dalla ASL.
5. Le procedure di controllo e check list per ciascuna tipologia di attività e per i macelli sono predisposte e aggiornate secondo necessità dal Ministero della salute nell'applicativo "controlli" di vetinfo. Per i controlli sulle attività di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. I&R, le check list sono predisposte nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. I&R.
I servizi veterinari regionali possono integrare tali check list prevedendo ulteriori elementi di valutazione, compatibilmente con le funzionalità del sistema informativo.
6. Le informazioni riguardanti i controlli svolti dalle ASL, indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole, sono registrati nell'applicativo *controlli* di vetinfo entro 30 giorni dalla conclusione del controllo, allegando nell'apposita casella in un unico file in formato PDF la documentazione "relazione cartacea del controllo" con le modalità informatiche previste.
7. I controlli riferiti ai diversi territori sono verificabili dalla ASL accedendo all'applicativo statistiche di vetinfo in cui, attraverso report, grafici e diagrammi, per data e per tipologia di attività, è possibile visionare gli stabilimenti controllabili, il numero e la percentuale dei controlli effettuati, il numero di controlli da effettuare nell'anno, oltre che gli esiti, il numero di verbali inseriti nel sistema ed i provvedimenti attuati in caso di riscontro di non conformità.
8. Le ASL adottano e aggiornano secondo necessità procedure documentate di verifica dei controlli effettuati, adottano azioni correttive in tutti i casi in cui la supervisione dei controlli evidenzia delle carenze, conservano per almeno 3 anni le evidenze dell'avvenuta supervisione e delle azioni correttive adottate e annualmente, entro la fine di febbraio, trasmettono alle Autorità competenti regionali una relazione che descriva l'esito dell'attività di supervisione e le azioni correttive adottate riferite all'anno precedente.

9. PERIODO DI ADEGUAMENTO

Durante il periodo di adeguamento, ossia il periodo di 180 giorni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto:

- è effettuata l'attività di transcodifica degli stabilimenti esistenti (registrati e riconosciuti) in base ai dati aggiornati in BDN dai soggetti responsabili del loro inserimento, secondo quanto previsto dal presente manuale;
- sono iscritte in BDN le tipologie di stabilimenti, di operatori e di animali previste dal nuovo ordinamento, previo sviluppo di idonee funzionalità della BDN che consentano le registrazioni secondo quanto previsto dal presente manuale;
- sono stabilite e progressivamente attuate le procedure per la gestione della nuova organizzazione del sistema I&R, con coinvolgimento di tutti i responsabili del sistema stesso.

SCHEDA 1

Caratteristiche tecniche del Marchio auricolare convenzionale - (capitolo 3.1, paragrafo 5) Il marchio auricolare convenzionale è il mezzo di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, autorizzato dalla DGSAF per l'identificazione di bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e renne, ai sensi rispettivamente dei capitoli 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 e 3.3.5 del presente manuale. Le specifiche tecniche dei marchi rispettano quelle previste dall'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per i mezzi di identificazione. In particolare, ogni marchio auricolare convenzionale:

- a. è prodotto in modo da essere applicabile con il minor stress possibile per l'animale e da rimanere fissato senza nuocerli, adattandosi bene al padiglione auricolare dell'animale.
- b. è facilmente rimovibile dalla catena alimentare;
- c. riporta il codice alfanumerico identificativo dell'animale previsto per ciascuna specie e tipologia al capitolo 3 del presente manuale;
- d. ha forma rotonda o rettangolare e margini smussati per limitarne la possibilità di ferire l'animale;
- e. non è riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante rottura;
- f. è composto di due parti, maschio e femmina, che hanno le caratteristiche illustrate in tabella A e che assicurano la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale;
- g. dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

Tabella A		
Caratteristiche del marchio auricolare convenzionale		
Materiale	Plastica atossica, flessibile e resistente, con reagente per marcatura laser. Il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente. Lo sperone della parte maschio (ossia l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte, di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (per esempio plastiche dure o metallo).	
Meccanismo di chiusura	La boccola, ossia l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone, deve essere parzialmente o totalmente chiusa, ad eccezione che nei modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici. In ogni caso i marchi devono essere dotati di un sistema che ne impedisca il riutilizzo oppure evidenzii tentativi di sostituzione o manipolazione. Se lo sperone della parte maschio è costituito da più parti, queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. È ammessa la conformazione dello sperone idonea a consentire il prelievo di tessuto cutaneo.	
Dimensioni	Altezza	minimo 17 mm massimo 40 mm; per i bovini minimo 45 mm
	Larghezza	minimo 14 mm massimo 40 mm; per i bovini minimo 55 mm
	Diametro dei marchi di forma circolare	minimo 25 mm massimo 32 mm;
	Distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse	minimo 7 mm massimo 15 mm

	Diametro del perno della parte maschio	Tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone
Peso	Tra 2 e 7,5 grammi	
Colore	Giallo o altro colore che permetta l'agevole lettura dei caratteri impressi	

Caratteristiche dei caratteri impressi sull'esterno del marchio auricolare	
Dimensioni	altezza minima di 4 mm (per i bovini 5 mm)
Resistenza e leggibilità	I caratteri - sono impressi mediante stampa laser in azienda prima della spedizione; - non sono asportabili; - sono visibili e sempre leggibili per tutta la durata della vita dell'animale,
Colore	Nero indelebile.

SCHEDA 2

Caratteristiche tecniche della Fascia per pastorale convenzionale per equini (capitolo 3.1, paragrafo 6)

La fascia per pastorale convenzionale è il mezzo di identificazione di cui all'allegato III, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, autorizzato dalla DGSAF per l'identificazione degli equini di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, vale a dire per quegli equini destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età, non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello.

Le specifiche tecniche delle fasce per pastorale rispettano quelle dell'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 per i mezzi di identificazione degli equini.

In particolare, ogni fascia per pastorale convenzionale per equini:

- a. è prodotta in modo da essere applicabile con il minor stress possibile per l'animale e da rimanere fissata senza nuocerle, adattandosi bene al pastorale;
- b. è applicata preferibilmente al pastorale anteriore sinistro;
- c. è facilmente rimovibile dalla catena alimentare;
- d. reca sul lato esterno - in caratteri indelebili impressi mediante stampa laser - il codice di identificazione dell'animale attribuito da BDN ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e al capitolo 7.2 dell'Allegato A, al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, che ne rende impossibile la riutilizzazione.

Tabella B	
Requisiti della fascia per pastorale per equini	
Materiale	Plastica atossica, flessibile e resistente, con reagente per marcatura laser
Dimensioni	Lunghezza totale 360 mm Altezza 40 mm
Circonferenza della fascia chiusa	Minima 50 mm Massima 90 mm
Peso	±50 grammi
Colore	Giallo
Requisiti dei caratteri impressi sull'esterno della fascia	
Dimensioni	altezza minima 5 mm
Resistenza e leggibilità	I caratteri - sono impressi mediante stampa laser in azienda prima della spedizione; - non sono asportabili; - sono visibili e sempre leggibili per tutta la durata della vita dell'animale.
Colore	Nero indelebile